Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Martedì 20 marzo** **Numero 66**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* – Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Legge 18 febbraio 1923, n. 504, con la quale è convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920 l'efficacia dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze alla rappresentanza delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, che limita al 31 dicembre 1920, l'efficacia dell'articolo 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, relativo alla validità delle adunanze delle Congregazioni di carità e delle rappresentanze di istituzioni di beneficenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 266, che proroga al 31 dicembre 1923 il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio;

Veduti i Regi decreti 26 ottobre 1920, n. 1771, e 21 luglio 1921, n. 1061, coi quali fu prorogato il termine utile per effettuare l'affrancazione consensuale degli usi civici anzidetti;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ancora il detto termine onde poter portare a compimento le trattative in corso fra proprietari ed Enti agrari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al decreto Luogotenenziale 29 agosto 1916, n. 1053, ed ai Regi decreti 26 ottobre 1920, n. 1771, e 21 luglio 1921, n. 1061, per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle Provincie dell'ex Stato Pontificio è prorogato al 31 dicembre 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, circa computo delle medie quinquennali agli effetti dell'art. 21 della legge sullo stato degli ufficiali.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il regolamento per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nei riguardi degli ufficiali della R. marina, viene confermata per l'anno 1922 e seguenti fino al 31 dicembre 1925, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo, agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento per la sua applicazione, la media quinquennale per l'anno 1915 di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 179.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 14 giugno 1874, n. 1961;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro dell'interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione della tassa sulle insegne di cui all'articolo 10 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, è fatta dai Comuni secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Sono soggetti alla tassa le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo relativo allo esercizio di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività con fine lucrativo.

Agli effetti dell'applicazione della tassa stessa, i Comuni sono distinti in categorie secondo la tabella indicata all'articolo seguente. I Comuni aventi la caratteristica di stazione climatica o balneare sono parificati ai Comuni indicati alla prima categoria della tabella predetta.

Art. 3.

La tassa si applica per ogni lettera visibile nell'insegna o altri avvisi di pubblicità indicati nell'art. 1 e per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura, anche se luminosa o di proiezione.

Comuni distinti per categoria secondo la popolazione							Tassa per ogni lettera minima	massima
Cat.	1	Comuni	con più di		150.000	abitanti	L. 0.50	L. 5.—
»	2	»	da 100.001	a	150.000	»	» 0.45	» 4.50
»	3	»	» 80.001	»	100.000	»	» 0.40	» 4.—
»	4	»	» 50.001	»	80.000	»	» 0.35	» 3.50
»	5	»	» 25.001	»	50.000	»	» 0.30	» 3.—
»	6	»	» 12.001	»	25.000	»	» 0.25	» 2.50
»	7	»	» 5.001	»	12.000	»	» 0.20	» 2.—
»	8	»	aventi fino a		5.000	»	» 0.15	» 1.50

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tassa stabilita come sopra per ciascuna categoria di Comuni; la tassa stessa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna, o dell'avviso, ecc., supera il metro quadrato.

Art. 4.

Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quadrupla a quella che, per ciascuna categoria di Comuni, è indicata all'articolo precedente, con un minimo di lire cento per insegna.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a dettare le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, che hanno effetto dal 1° gennaio 1923. Esse sono estese ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, con effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 416, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata il 30 dicembre 1922 per la concessione della costruzione ed esercizio della tramvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di S. Severo all'abitato di Torremaggiore (Foggia) con la Società anonima tranvie industrie elettriche di Capitanata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n 1447, nonchè il regolamento approvato pure con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306;
Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303, 23 gennaio 1921, n. 66 e 31 agosto 1921, n. 1222;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 30 dicembre 1922 fra l'ispettore generale dell'Ufficio speciale delle ferrovie gr. uff. avv. Filippo Allemand, in rappresentanza del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, ed il comm. Bartolomeo Enrici in rappresentanza del Ministro segretario di Stato per il tesoro, da una parte, e dall'altra, i sigg. ing. Luigi Grassi fu Michele ed avv. Vincenzo La Medica fu Gaetano, in rappresentanza della Società anonima tranvie industrie elettriche di Capitanata per la concessione della costruzione ed esercizio

della tranvia a trazione elettrica dalla stazione ferroviaria di S. Severo all'abitato di Torremaggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
CARNAZZA.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 418, che apporta aggiunte e varianti alla costituzione e competenza del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero per l'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1795, concernente la soppressione dei Corpi consultivi, Commissioni, Comitati e Consigli esistenti presso l'Amministrazione centrale del Ministero per l'agricoltura;

Visti gli articoli 47 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, e 50 del relativo regolamento, concernenti la costituzione e la competenza del Consiglio di amministrazione e di disciplina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione e di disciplina dei vari personali dell'Amministrazione provinciale del Ministero per l'agricoltura sono trasferite nel Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero stesso.

Art. 2.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni nei riguardi dei personali provinciali, il Consiglio, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, si comporrà:

del direttore generale o capo di servizio dal quale dipende il personale cui l'impiegato appartiene;

del direttore capo della Divisione oppure dell'Ufficio di detto personale;

del capo del personale del Ministero.

Inoltre faranno parte del Consiglio:

a) per il personale insegnante degli Istituti di istruzione agraria e forestale, due insegnanti, uno di Istituto superiore o Stazione agraria sperimentale ed uno di Scuola speciale o pratica di agricoltura, ai sensi del decreto Ministeriale 2 febbraio 1912;

b) per il personale del Corpo Reale delle foreste due ispettori superiori forestali nominati per un biennio con decreto Ministeriale;

c) per il personale del Real corpo delle miniere un ispettore superiore ed un ingegnere capo delle miniere, nominati come alla lettera *b*) del presente articolo;

d) per il personale dei servizi di meteorologia e geodinamica, il direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica;

e) per il personale dell'ufficio geologico, il direttore dell'ufficio stesso.

Art. 3.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle portate dal presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 477, che modifica l'art. 25 del regolamento generale universitario approvato con R. D. 9 agosto 1910, n. 796.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il T. U. delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795, e modificato con la legge 25 luglio 1922, n. 1147;

Visto il regolamento generale universitario approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, e modificato con i Nostri decreti 13 febbraio 1921, n. 197, e 10 novembre 1922, n. 1561;

Udito il Consiglio superiore di pubblica istruzione;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 25 del regolamento generale universitario approvato con Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 796, e modificato con Nostro decreto 13 febbraio 1921, n. 197, è modificato come appresso:

La Commissione nella prima adunanza, innanzi d'intraprendere i suoi lavori, elegge nel proprio seno il presidente e il segretario.

Per la validità della costituzione della Commissione occorre la presenza dei cinque suoi componenti. Le deliberazioni ulteriori della Commissione non sono valide ove non siano presenti almeno quattro dei suoi componenti, ed hanno luogo a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza. Tuttavia, per la proposta di graduatoria dei concorrenti, di cui all'art. 28, occorre l'intervento di tutti e cinque i componenti della Commissione, ed in ogni caso, almeno tre voti favorevoli.

In mancanza del presidente, presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è sottoscritto seduta stante, da tutti i presenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 382, che sopprime i premi di diligenza conferiti al personale femminile di commutazione telefonica accordati con R. decreto 5 dicembre 1912, n. 1407.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 5 dicembre 1912, n. 1407, col quale vennero accordati speciali premi mensili di diligenza al personale telefonico femminile di commutazione, nell'intento di compensare il maggior rendimento e di destare una vantaggiosa emulazione nel personale stesso;

Riconosciuta la necessità e la inderogabile urgenza di eliminare qualsiasi spesa non assolutamente indispensabile, allo scopo di realizzare nel minor tempo possibile le maggiori economie;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste, per i telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I premi mensili di diligenza, di lire dieci ciascuno, conferiti al personale femminile di commutazione telefonica, ai sensi del R. decreto 5 dicembre 1912, n. 1407, sono abrogati con effetto dal 1° dicembre 1922.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 389, che modifica l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, n. 1784, sul pagamento degli assegni di invalidità di X categoria.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 18 settembre 1919, numero 1784, che fa obbligo ai Corpi militari di effettuare il pagamento degli assegni di invalidità di X categoria sui fondi delle proprie anticipazioni, salvo poi a chiederne rimborso, mediante rendiconti trimestrali, al Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Ritenuto che, per l'avvenuta soppressione del capitolo «spese per la guerra» nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, è cessata la possibilità di fare anticipare dall'Amministrazione militare le somme occorrenti pel pagamento di detti assegni, per i quali esiste invece apposito fondo fra gli stanziamenti relativi ai servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 2 del citato Regio decreto 18 settembre 1919 è sostituito il seguente:

«I Corpi militari effettueranno i pagamenti sui fondi che il Ministero delle finanze (servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) anticiperà con gli stanziamenti del suo bilancio.

«Delle anticipazioni per tale modo ricevute i Corpi stessi invieranno appositi rendiconti trimestrali al predetto Ministero».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 425, che reca norme relative alla nomina ed alle funzioni degli ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 487;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei vari Comuni del Regno saranno nominati con R. decreto ispettori onorari per le opere integrative della scuola.

I detti ispettori onorari durano in ufficio un triennio, ma possono essere confermati.

Art. 2.

L'ispettore onorario ha le seguenti attribuzioni:

1° presta il suo concorso morale in vantaggio delle opere integrative della scuola nelle zone in cui esse abbiano minore efficienza;

2° coordina le varie opere integrative che mirano a fini analoghi in modo che i mezzi della beneficenza pubblica ed i sussidi dello Stato e degli altri Enti siano ripartiti fra le istituzioni più meritevoli;

3° esegue inchieste sulle condizioni e il valore delle varie iniziative nel campo delle istituzioni prescolastiche, complementari e post-scolastiche;

4° promuove la compilazione di speciali guide tecniche per i maestri e di pubblicazioni adatte a collegare intimamente tutti gli sforzi diretti a mantenere e a consolidare l'efficacia educativa della scuola nazionale.

Art. 3.

Gli ispettori onorari potranno essere riuniti in gruppi tecnici regionali o nazionali.

Art. 4.

L'ufficio e l'opera degli ispettori delle opere integrative della scuola non è retribuita nè da indennità, nè da gettoni di presenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 428, concernente il trattamento di quiescenza al personale telefonico ex-sociale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge n. 1144 del 21 agosto 1921, che converte in legge il R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, circa il trattamento di quiescenza del personale civile delle Amministrazioni dello Stato ed il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario e di studi superiori;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli impiegati e agenti telefonici, provenienti dalle cessate Società Generale italiana dei telefoni ed applicazioni elettriche e Telefonica per l'Alta Italia e mantenuti in servizio ai sensi della legge 15 luglio 1907, n. 506, è concesso il riscatto, agli effetti della pensione, fino al massimo di dieci anni, del servizio prestato sotto le cessate Società, osservando le stesse norme e condizioni prescritte all'art 14 della legge n. 1144 del 21 agosto 1921 e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
COLONNA DI CESARÒ.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 441, che estende alle nuove Provincie le disposizioni legislative e regolamentari sulle acque minerali e sugli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati:

a) le disposizioni del capo IV e degli articoli 13 e 14 della legge 16 luglio 1916, n. 947, circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini;

b) il regolamento per l'esecuzione delle cennate disposizioni, approvato con R. D. 28 settembre 1919, n. 1924.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto rimarranno abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, vigenti nei territori annessi, che siano contrarie alle norme pubblicate col presente decreto, ovvero riguardino le materie dalle medesime regolate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 febbraio 1923, n. 485, che dichiara di pubblica utilità l'impianto di un poligono di tiro per le truppe del presidio di Trapani.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarato opera di pubblica utilità l'impianto di un poligono di tiro per le truppe del presidio di Trapani.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DIAZ.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 486, che istituisce a Trieste un Comando di zona dei fari e del segnalamento marittimo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto n. 568 del 17 luglio 1910, che determina il passaggio dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina del Servizio fari, eccezione fatta per le grandi riparazioni;

Visto il R. decreto n. 247, in data 5 marzo 1914 che determina la ripartizione del litorale del Regno in zone e ne specifica le attribuzioni e la dipendenza;

Visto il R. decreto n. 756 del 16 luglio 1914 che stabilisce il grado degli ufficiali che possono essere preposti ai Comandi di zona;

Visto il regolamento per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo, approvato con decreto Luogotenenziale n. 1240, in data 22 luglio 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro della marina, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. Ufficio pel segnalamento marittimo delle coste orientali adriatiche ed il Comando zona di Pola sono soppressi.

Art. 2.

E' istituito a Trieste un Comando di zona dei fari e del segnalamento marittimo, con la seguente giurisdizione: dal vecchio al nuovo confine sulle coste orientali adriatiche, Zara, isole di Cherso, Lussin e circostanti.

Art. 3.

I fari e segnalamenti delle isole di Lagosta, Cazza, Glavat, scogli circostanti e di Pelagosa, faranno parte, insieme a quelli di Saseno, della giurisdizione della zona di Taranto.

Art 4

L'officina dei fari esistente a Trieste continuerà a funzionare aggregata alla zona fari di Trieste, provvedendo altresì, qualora occorra, ai bisogni della zona di Venezia.

Art 5.

Finchè non sarà provveduto alla sistemazione organica del personale dei fari e del segnalamento della Venezia Giulia, al pagamento delle relative spettanze provvederà il Comando della zona fari di Trieste.

Art 6.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro della marina, sarà provveduto al trasporto dei fondi relativi ai servizi, indicati nei precedenti articoli, dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze a quello della marina.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni che contrastano col presente decreto, il quale andrà in vigore dal 1º aprile 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 4 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI
THAON DI REVEL.
DE STEFANI.
CARNAZZA.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 22 febbraio 1923, n. 497, che approva la nuova tariffa della tassa sul commercio temporaneo e girovago per la Camera di commercio di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 44 e 45 della legge 20 marzo 1910, n. 121;

Visti i Regi decreti 22 aprile 1909. n. CLXII (parte supplementare), e 10 luglio 1910, n. CCLX (parte supplementare), relativi all'applicazione della tassa sugli esercenti temporanei e sui venditori girovaghi nel distretto della Camera di commercio e industria di Cuneo;

Vista la deliberazione 24 aprile 1922 della suddetta Camera di commercio;

Udito il parere del Consiglio superiore del Commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tariffa delle tasse a carico degli esercenti il commercio girovago e temporaneo nella provincia di Cuneo approvata con R. decreto 10 luglio 1910, n. CCLX, è abrogata e sostituita dalla seguente:

a) in tutti i comuni della provincia di Cuneo, gli esercenti temporanei di negozi di stralcio, di bazar, ecc., e di ogni azienda che non sia già iscritta nei ruoli dei contribuenti per la tassa camerale nel distretto, quando l'esercizio avvenga in locali chiusi, pagheranno una tassa di lire 30 (valevole per tutta la Provincia) per il primo mese di esercizio, e di lire 10 per ogni mese o frazione di mese successivo;

b) per il commercio ambulante esercitato in locali aperti con banchi fissi o mobili o con veicoli di superficie non superiore a due metri quadrati, sarà dovuta una tassa di lire 6 per il primo mese di esercizio, e di lire 4 per i mesi successivi. Tale tassa sarà aumentata di lire 3 per ogni due metri quadrati in più della superficie indicata nel precedente alinea per il primo mese e di lire 2 per i mesi seguenti;

c) sono esenti dal pagamento delle sopradette tasse:

1º i negozi di stralcio dipendenti da liquidazioni, aperti dai commercianti stabili nella stessa località dei propri esercizi;

2º i venditori di ghiottonerie, di dolciumi, e in genere coloro la cui merce non supera il valore di lire cinquanta;

3º i venditori girovaghi che esercitano il loro commercio con banchi fissi o mobili nei giorni di fiera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma. addì 22 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, *contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, e coi Ministri della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'agricoltura e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAP. I.

Preparazione e commercio delle conserve alimentari

Art. 1.

Chiunque a scopo di commercio fabbrica conserve alimentari di sostanze vegetali, è obbligato a farne denuncia, da trascriversi su apposito registro, al prefetto della Provincia entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto-legge o dall'apertura della fabbrica.

Il proprietario o dirigente la fabbrica è tenuto anche ad indicare insieme con la denuncia, e, in caso di variazioni apportate, prima della loro applicazione, il marchio di fabbrica approvato e depositato a termini di legge, i tipi di etichette dei quali si serve, le materie prime che intende di lavorare e il modo di preparazione delle conserve.

Art. 2.

È vietato di fabbricare conserve alimentari:

a) in locali in cui non siano osservate e mantenute le necessarie condizioni igieniche e sanitarie;

b) con sostanze vegetali non genuine, guaste, infette, colpite da malattia, che ne alteri la composizione, o comunque non adatte alla alimentazione;

c) con un processo di lavorazione che non garantisca la igienica preparazione e la buona conservazione del prodotto;

d) con aggiunta di antifermentativi, edulcoranti artificiali, acidi, colori nocivi o qualunque altra sostanza nociva alla salute.

Art. 3.

È permessa la preparazione delle conserve con sostanze vegetali, che abbiano perduto parte delle proprie materie nutrienti o mescolate a materie di qualità inferiori, come anche la riutilizzazione delle conserve già fabbricate, semprechè non siano in uno stato di alterazione che abbia prodotto sostanze nocive alla salute e ne abbia alterate le proprietà organolattiche o alimentari, purchè in ogni tempo si osservino tutte le precauzioni necessarie per tenerne separata la lavorazione da quelle per la produzione di conserve di qualità superiore.

Art. 4.

Ogni fabbricante di conserve alimentari è tenuto a far analizzare annualmente la sua produzione da uno dei laboratori chimici autorizzati dallo Stato.

Art. 5.

È vietato di porre in commercio conserve alimentari, che non portino impresso, in modo indelebile e chiaro, sui recipienti, carte, tele o involti di qualunque genere in cui esse sono contenute, le seguenti indicazioni:

a) natura della conserva;

b) composizione quantitativa degli elementi essenziali che la costituiscono;

c) peso netto;

d) denominazione e sede della Ditta fabbricante;

e) dichiarazione di essere confezionate in conformità alle norme vigenti.

Le conserve, di cui al precedente art. 3, non potranno essere messe in commercio, se, oltre alle indicazioni di cui sopra, non portino in modo evidente anche quella di conserva di « seconda qualità ».

Art. 6.

Le conserve di provenienza estera destinate al consumo interno devono vendersi con il loro nome di origine. Esse non potranno essere messe in commercio nel Regno, se non riconosciute rispondenti a tutti i requisiti voluti dal presente decreto.

CAPO II.

Prelevamento dei campioni e analisi

Art. 7.

Chiunque fabbrica, tiene in deposito, commercia o fa spaccio di conserve alimentari, è tenuto, ovunque la merce si trovi, a fornire campioni ad ogni richiesta di speciali delegati del Ministero dell'industria e del commercio, dell'Istituto Confederale delle conserve alimentari, di cui al Cap. III, e delle autorità doganali, che avranno, allo scopo suindicato, libero accesso nelle fabbriche, nei magazzini di deposito o negli spacci di vendita.

I fabbricanti o coloro che tengono in deposito, per conto di essi, conserve alimentari debbono fornire detti campioni senza compenso alcuno, negli altri casi il prelevamento sarà fatto al prezzo corrente di vendita.

In caso di assenza o di rifiuto, da parte del proprietario o del suo rappresentante, i campioni saranno prelevati di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria, menzionati nella prima parte dell'art. 164 del codice di procedura penale.

Il prelevamento dei campioni e le eventuali contestazioni che potessero sorgere circa l'introduzione di conserve dall'estero, sono regolati dalle norme ed istruzioni doganali, relative alle controversie sulla qualificazione delle merci.

Art. 8.

L'Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, dietro richiesta, otterrà dalle Prefetture del Regno l'elenco delle Ditte che fabbricano conserve alimentari.

L'Istituto predetto potrà anche costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei contravventori alla presente legge.

Art. 9.

Le analisi occorrenti ai fini della presente legge ed i relativi certificati saranno eseguiti dai laboratori di chimica agraria annessi alle Regie Università e alle Regie scuole superiori d'agricoltura, o dalle Regie stazioni di prova agraria generali, o dai laboratori chimici compartimentali delle dogane e imposte indirette o da quelli municipali, ovvero dai laboratori chimici delle istituende stazioni.

Le relazioni ed i certificati di analisi saranno compilate in esenzione dalla tassa di bollo.

Art. 10.

I risultati dell'analisi non possono essere impugnati dopo scorsi due mesi dal giorno in cui fu notificata al trasgressore o gli fu contestata l'imputazione.

La revisione dell'analisi, agli effetti giudiziari o amministrativi portati dal presente decreto, sarà eseguita dal laboratorio

chimico della Direzione generale della sanità pubblica, presso il Ministero dell'interno o dal laboratorio centrale delle dogane e imposte indirette presso il Ministero delle finanze.

La revisione dell'analisi è definitiva.

Art. 11.

Qualora dall'analisi compiuta siano riscontrate violazioni alle disposizioni del presente decreto, nonchè delle leggi vigenti in materia, il capo del laboratorio che le riscontra ne presenterà denunzia all'Istituto confederale e all'autorità giudiziaria, trasmettendo alla medesima il verbale di prelevamento dei campioni e la relazione di analisi.

Sulla base di detti atti l'autorità giudiziaria potrà ordinare il sequestro delle conserve ovunque si trovino.

CAP. III.

Organi

Art. 12

È istituito, con sede in Roma, un Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari, a cui debbono appartenere tutti i fabbricanti di conserve, che le destinano alla vendita e che ne producono una quantità annua superiore ai cinque quintali.

Ad esso spetta:

a) invigilare la fabbricazione delle conserve alimentari a tutela del consumatore, nonchè del credito della produzione e dell'esportazione nazionale in conformità alle disposizioni del presente decreto;

b) studiare e promuovere provvedimenti atti allo sviluppo della industria e del relativo commercio;

c) agevolare e promuovere le relazioni di vendita diretta tra produttori di materia prima e fabbricanti di conserve alimentari:

d) creare stazioni sperimentali intese a migliorare la produzione delle materie prime e a promuovere lo sviluppo e il perfezionamento della tecnica industriale;

e) assumere informazioni sulle condizioni dei principali mercati e fornirle agli interessati.

Il Consiglio direttivo dell'Istituto confederale è composto di un presidente e sei consiglieri nominati dall'assemblea dei confederati coll'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio.

Faranno anche parte del Consiglio un rappresentante del Ministero per l'industria e il commercio, uno del Ministero per l'agricoltura e un altro per quello del lavoro.

Art. 13.

L'Associazione nazionale tra i fabbricanti di conserve alimentari, registrata ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1918, è trasformata in Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari. Entro due mesi dal giorno del suo insediamento l'Istituto dovrà sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria e del commercio il proprio regolamento di amministrazione.

CAPO IV.

Penalità.

Art. 14.

Chiunque, preparando, a scopo di commercio, conserve alimentari, trasgredisce alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3, è soggetto alla confisca delle merci e alla multa fissa di lire 500, oltre ad una multa proporzionale pari ad un quarto del valore della conserva prodotta, esportata o reimportata dall'estero.

Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa potrà essere elevata fino al massimo di L. 10.000 ed essere anche accompagnata dalla chiusura della fabbrica per un periodo da tre giorni a un mese, durante il periodo della lavorazione dei prodotti.

Sono considerate come preparate a scopo di commercio le conserve esistenti nei depositi e magazzini della fabbrica dovunque essi siano situati.

La omissione della denuncia o la denuncia incompleta della fabbrica e delle altre indicazioni, di cui all'art. 1, sarà punita con la multa da 200 a 500 lire.

Il rifiuto opposto al prelevamento dei campioni è punito con la multa da L. 50 a L. 200.

Art. 15.

Chiunque tenga in deposito, venda o detenga per vendere, conserve alimentari nazionali o estere, che gli risultino preparate non conformemente alle prescrizioni del presente decreto, è soggetto alla confisca della merce e alla multa fissa di L. 250, oltre alla multa proporzionale pari ad un ottavo del valore della merce medesima, di cui si trova in possesso.

Nel caso di recidiva, ferma la multa proporzionale, la multa fissa sarà elevata fino ad un massimo di L. 5000 e sarà aggiunta la sospensione dal commercio o dall'esercizio per un periodo da uno a tre mesi.

Ove non concorrano gli estremi sopra indicati, la merce verrà semplicemente confiscata.

Sarà esente da pena il commerciante che dimostri con prova scritta di avere acquistato la merce da una Ditta nazionale, con la garanzia che essa era preparata conformemente alle prescrizioni del presente decreto. In tal caso la Ditta sarà passibile delle penalità pecuniarie contemplate ai sensi di questo decreto a carico del commerciante.

Art. 16.

Qualora le infrazioni riguardino conserve alimentari presentate per essere spedite fuori del Regno, la multa proporzionale sarà raddoppiata e le altre pene stabilite dal presente decreto e dalle leggi in materia saranno applicate al massimo.

Art. 17.

L'applicazione delle pene stabilite nel presente decreto non pregiudica quella delle pene diverse o maggiori, delle quali i contravventori fossero passibili per effetto delle disposizioni del codice penale e delle altre leggi speciali.

Art. 18.

La metà del prodotto delle multe riscosse è divisa fra i funzionari ed agenti, che hanno contribuito ad accertare le infrazioni al presente decreto.

Art. 19.

Le sentenze di condanna saranno, in caso di recidiva, pubblicate a spese dei contravventori, nei giornali locali, ed affisse nell'albo della Camera di commercio del Comune e della Provincia dove è il domicilio dei trasgressori e nel caso che la merce sia esportata, anche nell'albo dei Consolati e delle Camere di commercio italiane nel paese di destinazione delle conserve.

CAPO V

Vigilanza per l'applicazione del decreto

Art. 20.

L'esecuzione del presente decreto spetta al Ministero per l'industria e il commercio, che potrà valersi dell'opera dello Istituto confederale dell'industria delle conserve alimentari.

Art. 21

Alle spese per l'applicazione del presente decreto, sarà provveduto mediante contributi obbligatori di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari del Regno confederati a norma del presente decreto, in proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal libro paga. L'ammontare complessivo dei contributi non potrà superare la somma di L. 500.000.

La determinazione della quota di contributo a carico delle singole Ditte è fatta dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto confederale

A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli industriali dovranno trasmettere al predetto Istituto, in piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fisserà la somma dovuta per contributo da ciascuno degli industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione sarà fatta entro due mesi da la pubblicazione del presente decreto.

Contro tale determinazione gli interessati possono ricorrere entro 15 giorni dalla notifica di essa allo stesso Consiglio di amministrazione, e contro la decisione di questo è ammesso ricorso, entro i 30 giorni dalla relativa notifica, al Ministero dell'industria e del commercio, che decide inappellabilmente.

La riscossione dei contributi sarà fatta dall'Istituto confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte erariali.

L'Istituto confederale è autorizzato a ricevere lasciti e donazioni da Enti o privati interessati alla prosperità e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.
TEOFILO ROSSI.
CAVAZZONI.
DE CAPITANI D'ARZAGO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 marzo 1923, n. 507, concernente il trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 della legge 11 agosto 1921, n. 1074, pel trasporto, a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro segretario di Stato per la guerra, di concerto coi ministri dell'interno, della marina, delle colonie, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'industria e degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I trasporti a carico dello Stato, delle salme dei caduti in guerra, avranno inizio il 10 aprile p. v., e saranno eseguiti gradualmente, per zone e collettivamente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DIAZ.
THAON DI REVEL.
FEDERZONI.
DE STEFANI.
CARNAZZA.
TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 25 febbraio 1923, n. 514, che autorizza una 25ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a S. M. il Re in udienza del 25 febbraio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 20.000 occorrenti al Ministero delle terre liberate.

SIRE!

Il fondo inscritto nel bilancio del Ministero per le terre liberate per assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti non offre disponibilità sufficiente per sopperire alle necessità verificatesi.

Il Consiglio dei ministri, attesa l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà accordata dall'articolo 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente in lire 20.000 al fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario in corso.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 16.532.030, rimane disponibile la somma di L. 3.467.970;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923, è autorizzata una 25ª prelevazione nella somma di lire ventimila (L 20,000), da portarsi in aumento del capitolo n 4 « Assegni e indennità di missione al personale addetto ai Gabinetti » dello stato di previsione della spesa del Ministe o per le terre liberate dal nemico, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 8 marzo 1923, n. 515, che modifica l'art. 47 del testo unico della legge sullo stato giuridico degli impiegati approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 aprile 1906, n. 109;

Veduto il testo unico 22 novembre 1908, n. 693;

Veduto il R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno e *interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il direttore generale o il funzionario di pari grado che sia nominato capo di Gabinetto conserverà l'obbligo di esercitare le funzioni di cui all'art. 47 del testo unico 22 novembre 1908, n. 693, ma per il disbrigo di ogni altro affare inerente al suo ufficio di ruolo, gli sarà nominato un coadiutore, a norma del comma 2° dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, al quale coadiutore sarà corrisposta in tutto o in parte l'indennità di carica di cui al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto col quale viene sciolta l'Amministrazione della Scuola d'agricoltura pratica « Luparia » in San Martino di Rosignano (Alessandria).

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 ottobre 1889, n. MMMDLX (serie 3ª, parte supplementare);

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770;

Visto il rapporto del prefetto della provincia di Alessandria in data 27 dicembre 1922, che propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Scuola d'agricoltura pratica « Luparia » in San Martino di Rosignano;

Visto il parere della Giunta provinciale amministrativa della provincia di Alessandria;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sciolta l'amministrazione della scuola d'agricoltura pratica « Luparia » in S. Martino di Rosignano (Alessandria).

Art. 2.

E' nominato R. commissario per l'amministrazione della Scuola predetta per un periodo di tempo che non potrà superare i sei mesi il sig. cav. avv. Filippo Callori, con l'incarico della gestione e con l'obbligo di ricostituire l'Amministrazione nel termine predetto, previa la presentazione al Ministero per l'agricoltura delle proposte di riordinamento della Scuola.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Scioglimento di Consiglio comunale.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Strongoli in provincia di Catanzaro.

SIRE,

Un'inchiesta eseguita nel marzo dello scorso anno mise in

luce gravi irregolarità e deficienze nella azione dell'Amministrazione comunale di Strongoli, che apparve diretta più al raggiungimento di finalità di interesse privato o di partito che del benessere collettivo. Importanti opere pubbliche, quali l'acquedotto, la fognatura, l'ampliamento del cimitero erano state lasciate allo stato di progetto, con danno della pubblica salute; i servizi igienici erano trasandati e nessuna vigilanza veniva esercitata sugli spacci pubblici; il dazio consumo risultò gestito irregolarmente con pregiudizio del Comune, mentre le tasse locali venivano applicate con criteri partigiani; la mancanza di controllo da parte dell'Amministrazione sul servizio di cassa aveva causato gravi inconvenienti, invano rilevati dall'autorità politica locale.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa non solo non ha fornito esaurienti giustificazioni; ma, come risultò da ulteriori indagini disposte dalla Prefettura, non ha curato successivamente di adottare alcun provvedimento per eliminare le irregolarità e le deficienze accertate, continuando a lasciare i pubblici servizi nel più deplorevole abbandono.

Appare pertanto manifesto come nessun affidamento si possa fare sulla rappresentanza ordinaria per un migliore andamento della civica azienda e per una conveniente tutela degli interessi collettivi. E poichè d'altra parte, il disagio creato alla popolazione dall'azione deficiente ed illegale dell'Amministrazione ha provocato un vivissimo fermento, che potrebbe determinare gravi conseguenze, ove un sollecito e radicale provvedimento non ristabilisse lo impero della legge ed il principio di autorità, anche per ragioni di ordine pubblico, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale. Al che provvede l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta Firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Strongoli in provincia di Catanzaro è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Leone cav. uff. Gennaro è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Direzione generale dell'agricoltura

Dovendosi considerare sospetti di infezione fillosserica i Comuni di: Monchiero, Monforte d'Alba, Novello, e Trezzo Tinella in provincia di Cuneo, è stato, con decreto del 15 marzo 1923, esteso ai detti Comuni, il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099.

MINISTERO per l'industria e il commercio

AVVISO.

La Ditta G. C. Cantaluppi & C. di Milano, già autorizzata a collocare rischi di assicurazione presso imprese estere non legalmente rappresentate in Italia, ha chiesto lo svincolo della cauzione prestata ai sensi del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, asserendo che sono state estinte tutte le polizze di assicurazione stipulate a suo mezzo con tali imprese.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a detto svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero per l'industria e il commercio (Direzione generale del credito - Ufficio tecnico delle assicurazioni private) non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 17 marzo 1923.

Per il Ministro
V. CAMANNI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 19 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	132 22	Dinari	—
Londra	97 39	Corone jugoslave	—
Svizzera	385 50	Belgio	113 87
Spagna	321 —	Olanda	8 25
Berlino	0 101	Pesos oro	17 45
Vienna	0 03	Pesos carta	7 70
Praga	62 —	New York	20 72

Oro 399 80

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	77 —	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 70	—

INSERZIONI

Bellentani agricoltura importazione

MODENA

Società anonima

Capitale L. 5.000.000 - interamente versato

Avviso

di convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 14 aprile 1923, alle ore 9.30, nella sede della Società, in Modena, via Emilia Est n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Bilancio dell'esercizio stesso.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.
5. Comunicazioni.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti con titoli al portatore dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni interi prima del giorno della stessa presso la cassa della Società, oppure presso il Credito italiano, sede di Milano e succursale di Modena.

I signori azionisti con titoli nominativi, invece potranno intervenire presentando semplicemente la lettera d'invito, che sarà loro rimessa a cura della Società.

Qualora l'assemblea risultasse non legalmente costituita in detto giorno, i signori azionisti si riterranno convocati per il giorno successivo, domenica 15 aprile 1923, nella stessa ora e località e con lo stesso ordine del giorno, senza uopo di altro avviso.

Modena, 17 marzo 1923.

Bellentani agricoltura importazione
il presidente
C. Berti.

11974 — A pagamento.

Associazione Cooperativa

fra piccoli coltivatori della provincia di Alessandria

Società legalmente costituita a cap. illimitato

ALESSANDRIA

Via Alessandro III n. 18

Egregio consocio,

Per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 9, nei locali di via Alessandro III n. 18, i soci sono convocati in assemblea generale straordinaria, alla quale siete vivamente pregato d'intervenire ed in caso di forza maggiore delegare un altro socio che non sia amministratore, per deliberare il seguente ed importante

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Eventuale liquidazione della Società.
3. Nomina dei liquidatori.
4. Varie.

L'importanza dell'ordine del giorno da discutere è tale da indurre ogni buon socio ad intervenire all'assemblea.

Alessandria, 16 marzo 1923.

Per la Cooperativa: il presidente
Rossi Giacomo.

L'assemblea passerà a deliberare in seconda convocazione un'ora dopo a quella stabilita qualunque sia il numero dei soci presenti.

11975 — A pagamento.

FONDERIE E OFFICINE BERNASCONI

Società anonima

Capitale Lire 1.500.000

SEDE SOCIALE COMO

Via Francesco Anzani n. 9

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 15 aprile 1923, alle ore 10, in Como, nello studio del sig. avv. Angelo Cantoni in via Volta n. 52, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modificazione dell'art. 5 dello statuto sociale con aumento del capitale sociale da L. 1.500.000 a L. 2.000.000 mediante emissione di n. 5000 nuove azioni, secondo le norme ed i termini che saranno deliberati dall'assemblea.
2. Proposta di modifica all'art. 20 dello statuto sociale per aumento a n. 7 dei membri del Consiglio.
3. Eventuale nomina dei nuovi consiglieri.

Per essere ammessi all'assemblea i possessori di azioni al portatore dovranno depositarle entro il giorno 11 aprile 1923, presso la sede sociale in Como, via Francesco Anzani n. 9.

I possessori di azioni nominative hanno diritto di intervenire senza fare il deposito delle azioni.

In mancanza del numero legale di azioni, l'assemblea è convocata in seconda adunanza il successivo giorno 16 aprile 1923, alla stessa ora e luogo.

Como, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11976 — A pagamento.

Torcitura di Borgomanero

SEDE IN MILANO

Società anonima

Capitale L. 1.500.000

Avviso di convocazione

di assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società sono convocati presso la sede sociale di Milano, via Solferino n. 19, per il giorno 10 aprile 1923, ore 10 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale, ora di L. 1.500.000 interamente versato, coll'emissione:

   a) di n. 15.000 azioni alla pari da riservarsi agli attuali azionisti in ragione di una azione nuova per ogni azione vecchia;

   b) di altre azioni alla pari nella misura determinanda dalla assemblea il di cui collocamento va riservato al Consiglio d'amministrazione, anche eventualmente contro apporti di stabilimenti serici.

2. Modalità e termini inerenti alla esecuzione del deliberato aumento di capitale di cui al n. 1 del presente ordine del giorno e conseguente modifica dello statuto sociale.
3. Nomina di un amministratore in sostituzione del compianto signor Alberto Abegg, surrogato interinalmente dal Consiglio a sensi dell'art. 125 Codice di commercio, col sig. Edoardo Pirjantz

Ove il 10 aprile, ore 10, non fosse valida l'assemblea di prima convocazione, l'assemblea sarà tenuta il giorno 11 aprile 1923, ore 10, in seconda convocazione, sempre alla sede sociale - via Solferino n. 19 - e sarà valido il deposito stato fatto per la prima adunanza.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al portatore presso la cassa della Società in Milano - via Solferino n. 19 - o in Borgomanero, tre giorni liberi prima di quello dell'adunanza.

Milano, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11977 — A pagamento.

Società anonima industrie riunite faentine

SEDE IN BOLOGNA

Capitale sociale L. 1.100.000 interamente versato

Gli azionisti della Società anonima industrie riunite Faentine sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 10 in Bologna nella sede sociale in via Galliera n. 32, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3 Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1921.
4. Elezione di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Per poter intervenire all'assemblea, i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni almeno cinque giorni prima presso la sede della Società.

Il Consiglio d'amministrazione.

12002 — A pagamento.

Società cooperativa
MACCHINISTI E FUOCHISTI DELLE FERROVIE DELLO STATO
per la costruzione di case economiche in Roma

Egregio consocio,

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale dei soci che si terrà in prima convocazione il giorno 31 corr., alle ore 15, ed in seconda convocazione un'ora dopo, nei locali sociali, per svolgere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Relazione della Commissione per la vigilanza dei lavori.
4. Bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922.
5. Rinnovo delle cariche sociali e del Collegio dei sindaci.
6. Varie.

Roma, 19 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

P. S. - Nel caso d'impossibilità farsi rappresentare.

12032 — A pagamento.

Società anonima "Vegezia,,

Capitale L. 1.000.000

Sede in Roma

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di mercoledì 4 aprile 1923, ore 15, nella sede sociale (Foro Traiano n. 51), per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Dimissioni del Collegio sindacale.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Modificazione dello statuto sociale.

Roma, 16 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

12034 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Industria Forestale Aquila

ANONIMA

SEDE IN AQUILA

Capitale L. 600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che si terrà il giorno 15 aprile 1923, ad ore 10 in 1ª convocazione nei locali della sede sociale in Aquila, via Arco Terziario n. 12, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio a tutto il 31 dicembre 1922 e relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e loro emolumento.

NB. — Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i signori azionisti che abbiano regolarmente esibito i titoli azionari nella sede sociale non oltre il giorno 10 aprile 1923.

Aquila 19 marzo 1923.

Il presidente
Mario Lisio.

12033 — A pagamento.

« LA VITA ITALIANA »

Associazione di mutua assicurazione

In liquidazione

I signori soci de « La Vita italiana » sono convocati in assemblea generale per il giorno 12 aprile p. v., alle ore 16, in Roma, nello studio legale del liquidatore sig. avv. Giuseppe Lo Re, in piazza del Biscione n. 95, p. 1°, allo scopo di deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Approvazione del bilancio di chiusura della liquidazione al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione dell'emolumento spettante al liquidatore.
4. Progetto di riparto del supero attivo di liquidazione.

A norma degli articoli 14, 15 e 16 dello statuto sociale l'assemblea si compone di quei soci che alla data di apertura della liquidazione, e cioè al 2 maggio 1919, erano al corrente coi versamenti dei premi; essa è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti; i soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante mandato da darsi con semplice lettera; il socio che rappresenta altri soci non può avere più di cinque voti, compreso il proprio.

N. B. — I signori soci per intervenire all'assemblea dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Roma, 19 marzo 1923.

Il liquidatore.

12035 — A pagamento.

Fabbrica Chimica Arenella

Società anonima per azioni

Capitale L. 14.000.000 interamente versato

Sede in Palermo

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima Fabbrica Chimica Arenella sono convocati in assemblea generale straordinaria in Palermo per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed occorrendo per il successivo giorno 9, alle ore 10, in seconda convocazione, nei locali della Banca commerciale italiana, corso Vittorio Emanuele n. 71, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Modificazione all'articolo 24 dello statuto sociale.
2. Ratifica della nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione del comm. Giulio Lecerf.
3. Eventuale nomina di due consiglieri di amministrazione.
4. Comunicazioni della Presidenza e deliberazioni relative.

Palermo, 15 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione.

N. B. — Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, se al portatore, almeno cinque giorni

liberi prima di quello fissato per l'adunanza, presso le casse della Società in Palermo, o presso le sedi di Palermo, Catania, Messina, Milano, Roma della Banca commerciale italiana.

12039 — A pagamento.

Società anonima " Au Louvre ,,

CATANIA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Catania, Via Etnea, n. 94, il giorno 7 aprile 1923, alle ore dieci ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 Relazione dell'amministratore.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora in detto giorno non si raggiunga il numero legale la assemblea resta convocata senza altro avviso pel giorno dieci aprile 1923 nello stesso luogo ed ora e col medesimo ordine de giorno.

Catania, 15 marzo 1923.

L'amministratore.

12040 — A pagamento.

Il giorno 31 marzo 1923, alle ore 19, in prima convocazione e il giorno 15 aprile 1923 in seconda convocazione, alle ore 10, nella sede sociale via Vecchia di Bari in Triggiano, avrà luogo l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Cooperativa muratori ex-combattenti, per discutere:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Dimissioni ed elevazioni del Consiglio di amministrazione
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Modifica degli articoli 1, 10, 18, 25 dello statuto sociale.
7. Varie.

Il presidente
Barattoli Vincenzo.

12041 — A pagamento.

Società idro-elettrica - Valsele

Sede in Oliveto Citra (Salerno)

AVVISO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 8 aprile alle ore 9 ant., in 1ª convocazione, ed alle 10 dello stesso giorno in 2ª convocazione nel locale delle Terme Capasso, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione della Presidenza
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
4. Interessi 1922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Oliveto Citra, 15 marzo 1923.

L'amministratore delegato.

12042 — A pagamento.

Società anonima Unione scambi internazionali

In liquidazione

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 2.250.000

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 7 aprile 1923, ad ore 17, nello studio del signor avvocato comm. Tullo Massarani, in Milano, piazza Belgioioso n, 1, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Rendiconto del liquidatore al 31 dicembre 1922
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione dell'assegno ai primi.

Occorrendo una seconda convocazione, questa seguirà il giorno 12 aprile 1923, stesso luogo, stessa ora.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le azioni cinque giorni prima della data come sopra fissata.

Milano, 15 marzo 1923.

Il liquidatore.

12043 — A pagamento.

Unione Costruttori Edili

Società Anonima Cooperativa

VERCELLI

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo martedì 10 aprile 1923, alle ore 20, nei locali della sede sociale in via G. Verdi n. 8, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Proposta di scioglimento anticipato della Società e deliberazioni relative.
6. Varie.

Occorrendo adunanza di 2ª convocazione, questa è fissata per lo stesso giorno 10 aprile 1923, alle ore 21, nello stesso luogo e con lo stesso ordine del giorno.

Vercelli, 10 marzo 1923

Il Consiglio d'amministrazione

12044 — A pagamento.

Società anonima I. Kofler

SEDE IN PADOVA

Capitale sociale L. 100.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, presso la sede della Società in Padova, via Pilade Bronzetti n. 132, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e relative retribuzioni.
6. Varie.

Occorrendo una seconda convocazione, questa è fino da ora indetta per il giorno 8 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo della prima.

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni nella cassa della Società.

Padova, 14 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12045 — A pagamento.

CARLO ANTONINI

SOCIETA' ANONIMA

per il commercio delle manifatture

SEDE IN MILANO

Capitale L. 500.000 - interamente versato

I signori azionisti della Società anonima Carlo Antonini, per il commercio delle manifatture, con sede in Milano, via Silvio Pel-

lico, n. 12, sono invitati all'assemblea generale ordinaria, che si terrà alla sede sociale in Milano, presso lo studio dell'avv. Mario Cunietti, il giorno 4 aprile 1923, alle ore 18, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Oggetto 1° — Rapporto del Consiglio d'amministrazione.
Oggetto 2° — Relazione del Collegio dei sindaci.
Oggetto 3° — Bilancio al 31 dicembre 1922, e sua approvazione, e destinazione dell'utile.
Oggetto 4° — Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923.
Oggetto 5° — Determinazione dell'emolumento sindacale per l'esercizio 1922.
Oggetto 6° — Eventuali comunicazioni della Presidenza e delibere relative.

In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea si intende riconvocata per il giorno 5 aprile, alla stessa ora, nello stesso luogo, e col medesimo ordine del giorno.

Il deposito delle azioni agli effetti della partecipazione all'assemblea, va effettuato alla cassa della Società, entro e non oltre il giorno 25 marzo corrente.

Milano, 11 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12046 — A pagamento.

S. T. E. T. T.

Stabil. Tessuti Elettro Termo-Terapici A. Negromanti

Società anonima

Capitale sociale lire 450.000

SEDE IN MILANO

Foro Bonaparte n. 46

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 6 aprile 1923, alle ore 10, in Milano, Foro Bonaparte n. 46, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Bilancio al 28 febbraio 1923.
3. Nomina di consiglieri dimissionari.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della retribuzione.

Parte straordinaria:

Proposta di concordato preventivo ai creditori, deliberazioni relative ed altre eventuali in ordine articoli 146 e 158 Codice di commercio.

Per essere ammessi all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro certificati presso la sede sociale in Milano, Foro Bonaparte n. 46, almeno cinque giorni liberi avanti quello fissato per l'adunanza.

In mancanza del numero legale, l'assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il giorno stesso, alle ore 14, e nel medesimo luogo.

Milano, 17 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12047 — A pagamento

Società Veneta Legnami Luigi Bisi

Anonima con sede in Padova

Capitale L. 1.600.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 31 marzo, ore 10, in Padova, via San Francesco, n. 19.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Bilancio 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
4. Emolumento ai sindaci.

L'assemblea di seconda convocazione avrà luogo, ove occorra, il giorno 14 aprile, nello stesso luogo ed alla medesima ora.

Padova, 14 marzo 1923.

Il presidente
cav. Giuseppe Bisi

12050 — A pagamento.

S. A. I. M.

Società Anonima Industrie Marittime

ANCONA

Capitale Lire 3.000.000

Convocazione di assemblea generale

I signori azionisti di questa Anonima, sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 8 aprile 1923, alle ore 10, in Ancona, via della Loggia n. 6 p. 3°, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimento finanziario per acquisto navi.
2. Completamento del Consiglio.
3. Modifiche statutarie.
4. Varie.

Per essere ammessi all'assemblea i signori azionisti, essendo le azioni nominative, dovranno esibire la lettera d'invito che verrà loro trasmessa dalla Società.

Occorrendo una seconda convocazione questa resta fissata alle ore 11 dello stesso giorno e nello stesso luogo stabilito per la prima convocazione

Il Consiglio d'amministrazione.

12051 — A pagamento.

Navigazione Riviere Liguri

Società anonima

Capitale emesso versato Lit. 1.500.000

SEDE IN GENOVA

Gli azionisti della Società anonima Navigazione Riviere Liguri sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 15 aprile 1923, alle ore 10 nello studio del prof. Ettore Cavalli, via XX Settembre n. 23, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Elezione di amministratori.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti e determinazione del relativo compenso.

Occorrendo una seconda convocazione avrà luogo il giorno 30 maggio p. v. nello stesso luogo ed ora.

Genova, 16 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12052 — A pagamento.

Laboratorio di preparazioni medicinali

V. E. WIECHMANN

Società anonima

SEDE IN FIRENZE

Assemblea ordinaria degli azionisti

L'assemblea ordinaria degli azionisti della Società anonima Laboratorio di preparazioni medicinali V. E. Wiechmann, con sede in Firenze, è convocata per il 3 aprile 1923, alle ore 15, nella sede sociale in Firenze, via Circonvallazione n. 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione del presidente.

2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione del Collegio dei sindaci sul bilancio del 31 dicembre 1922.
4. Discussione e deliberazione sul bilancio stesso.
5. Nomina di amministratori in sostituzione di altri dimissionari.
6. Nomina del Collegio sindacale e deliberazione del loro compenso.

Ove occorresse l'assemblea di seconda convocazione resta indetta fin d'ora per le ore 16 dello stesso giorno.

I signori azionisti per partecipare all'assemblea dovranno effettuare il deposito delle azioni sociali non più tardi del 31 marzo 1923 presso la sede sociale o presso il rag. Ravazzini, v.a del Proconsolo n. 10.

12053 — A pagamento.

" Casa Mia, Casa Mia... „

Anonima cooperativa per case popolari

SEDE IN BRINDISI (LECCE)

Avviso di convocazione

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 8 aprile p. v., alle ore 10, nel salone del teatro Verdi, per svolgere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Rinnovazione delle cariche sociali.
4. Varie.

Mancando il numero legale, la seconda convocazione rimane fissata per il giorno 22 successivo, alla stessa ora e luogo.

Brindisi, 15 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
cav. uff. dott. G. N. De Pace.

12054 — A pagamento.

Unione zuccheri

Società anonima per quote

SEDE IN GENOVA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 6 aprile p. v., ore 10, in Genova, presso la sede sociale, Corso Andrea Podestà, n. 5-B, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922-923.
2. Presentazione del bilancio dell'esercizio 1922-923 e deliberazioni relative.
3. Fissazione degli emolumenti di cui all'art. 22 dello statuto sociale.
4. Nomina di sindaci.

Genova, 17 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12066 — A pagamento.

Cooperativa di consumo fra i ferrovieri

ROMA

Viale Principessa Margherita 159

I soci della Cooperativa fra i ferrovieri di Roma sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 5 aprile 1923, alle ore 18.30, nella Sala delle Aste, n. 92, piano terreno della Direzione generale delle ferrovie dello stato, ex Villa Patrizi, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
5. Elezione delle cariche sociali vacanti.

Mancando il numero legale, l'assemblea di seconda convocazione si terrà nella suddetta, alle ore 19,30 dello stesso giorno.

Il Consiglio d'amministrazione.

12067 — A pagamento.

Sindacato internazionale fra gli armatori

per l'assicurazione della responsabilità civile
per i danni alle persone

GENOVA

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 5 aprile 1923, alle ore 16 nella sede sociale in Genova, via di Sottoripa n. 7, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922.
2. Rapporto dei revisori dei conti.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
4. Determinazione del compenso ai revisori dei conti per l'anno 1923.
5. Nomina del Consiglio d'amministrazione pel biennio 1923-924.
6. Nomina di 3 revisori effettivi e 2 supplenti per l'anno 1923.

Genova, 16 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12068 — A pagamento.

Sindacato interprovinciale Lazio-Campania

di assicurazione mutua contro gli infortuni degli operai sul lavoro

ROMA

via XX Settembre n. 27

L'assemblea generale dei soci è convocata pel giorno 31 marzo corrente, alle ore 16 in prima convocazione e alle ore 10 del giorno 22 aprile p. v., ove occorra, in seconda convocazione, nella sede compartimentale di Napoli, posta ivi, in via Duomo n. 202.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio suddetto.
4. Nomina di tre componenti il Consiglio d'amministrazione, di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione del compenso dovuto ai sindaci.

Roma, 19 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
prof. comm. F. Virgilii.

12070 — A pagamento.

" ALMA DOMUS „

Società cooperativa per la costruzione di case economiche
FRA IMPIEGATI DELLE FERROVIE STATO

Roma

Egregio consocio,

Per deliberazione del Consiglio d'amministrazione è convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 28 marzo 1923, alle ore 18, nella sala delle aste della Direzione generale FF. SS., con il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea ordinaria precedente.
2. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 1922.
5. Elezione di due consiglieri uscenti, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri.
6. Varie.

Mancando il numero legale, l'assemblea di seconda convocazione si terrà nella sala predetta alle ore 19 dello stesso giorno 28 marzo.

Roma, 14 marzo 1923.

Il presidente
Maraldi Giuseppe.

Il segretario
Nati Renato.

12039 — A pagamento.

Cooperativa " Lidium „ per case economiche

Roma

I soci di codesta Cooperativa sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il 27 marzo 1923, alle ore 15, in prima convocazione, alle ore 16 in seconda, col seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Comunicazioni varie

Parte straordinaria:

1. Liquidazione della Società.
2. Nomina di due liquidatori e loro attribuzioni.

Il segretario.

12071 — A pagamento.

Unione italiana tramways elettrici

Società anonima
CON SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 23.000.000 - interamente versato

Con riferimento ad avviso di convocazione già pubblicato a sensi di legge e dello statuto sociale, si comunica ai signori azionisti che essendo andata deserta la prima convocazione dell'assemblea generale ordinaria indetta per il 17 marzo 1923, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 6 aprile 1923 alle ore 14,30, presso la sede sociale in via Leonardo Montaldo, n. 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione per l'anno 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione del nome o dei consiglieri di amministrazione e nomina di consiglieri
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'anno 1923 e determinazione della loro retribuzione.

Per detta assemblea le Banche autorizzate a ricevere il deposito delle azioni, che dovrà farsi entro il 31 marzo 1923, sono le seguenti:

Banca d'Italia - Genova.
Banca commerciale italiana - Genova, Milano, Torino.
Credito italiano - Genova.
Société de Credit Suisse - Zurigo, Basilea, Ginevra.

I titolari di titoli azionari nominativi, che risultino tali dal libro dei soci per domande pervenute a tutto il 23 febbraio u. s. potranno intervenire all'assemblea senza effettuare il deposito anzidetto, purchè richiedano, entro il 31 marzo 1923, alla sede della Società, il biglietto d'ammissione all'assemblea stessa.

Gli azionisti che già avessero effettuati i depositi a sensi dell'avviso 17 febbraio 1923, ed agli effetti dell'assemblea generale ordinaria indetta per il 17 marzo 1923, potranno, purchè mantengano i depositi stessi, intervenire all'assemblea generale ordinaria di seconda convocazione del 6 aprile 1923, presentando il biglietto loro rilasciato per l'assemblea generale ordinaria di prima convocazione.

Genova, 17 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12074 — A pagamento.

Società elettrica dell'Italia centrale

SEDE IN FIRENZE

Capitale versato L. 12.000.000.

**Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria**

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Firenze nella sede della Società elettrica e mineraria del Valdarno, il giorno 27 marzo corr., alle ore 10 ant., per trattare il seguente.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.
4. Determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.
5. Comunicazioni varie.

Nel caso che la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è indetta per il giorno 7 aprile, alle ore 10 ant., nello stesso luogo.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa in Firenze, presso la sede sociale, o in Roma presso la sede del Credito italiano.

Firenze, 11 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

12073 — A pagamento.

Concentra Italiana S. A. Importazioni

MILANO

Capitale L. 650.000 interamente versato

AVVISO
di convocazione di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria nei locali della sede sociale, corso Italia, 13, per il giorno di giovedì 12 aprile 1923, alle ore 14 1/2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Aumento del capitale sociale.

Il Consiglio d'amministrazione.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno in base all'art. 22 dello statuto sociale, far conoscere al Consiglio d'amministrazione la loro intenzione di assistere all'assemblea per poter avere in tempo la relativa lettera di presentazione.

Qualora la prima adunanza non potesse aver luogo per mancanza del numero legale, si ritiene fino da ora l'assemblea rimandata in seconda convocazione presso la stessa sede il giorno 14 aprile 1923, alla stessa ora e col medesimo ordine del giorno.

11978 — A pagamento.

Società anonima Tramvia Viggiù

SEDE VIGGIU'

Capitale versato L. 102.000

Assemblea dei soci

Come da regolare pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno i signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si

terrà nei locali dell'Albergo dell'Angelo in Viggiù il giorno 31 marzo 1923, alle ore 15, in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 16 dello stesso giorno, nello stesso locale, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

A) Letture del verbale precedente adunanza.
B) Relazione dei sindaci.
C) Presentazione del bilancio e delibere relative.
D) Nomina dei sindaci.
E) Nomina consiglieri scadenti per anzianità e rieleggibili.
F) Varie.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi non più tardi del giorno 28 corrente presso lo spettabile Credito Varesino di Varese figliale di Viggiù.

Viggiù, 19 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
E. Piantanida.

12075 — A pagamento.

Società industrie alimentari meridionali

Anonima per azioni

Capitale L. 150.000 interamente versato

Convocazione assemblea generale

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati, a norma della legge e dello statuto sociale, in assemblea generale, per il giorno 31 marzo 1923, alle ore 11, nella sede della Società in Torre Annunziata, in prima convocazione, ed in seconda nel mattino del giorno 10 aprile, nella stessa ora e nello stesso luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1922.
3. Nomina dei tre sindaci effettivi e due supplenti nonchè di uno o più amministratori.
4. Fitto dello stabilimento sociale.
5. Comunicazioni varie.

Torre Annunziata, 15 marzo 1923.

L'amministratore
Giuseppe Jovino.

12076 — A pagamento.

"OLEIFICIO BERGAMASCO"

Società anonima

Capitale sociale L. 500.000

SEDE IN BERGAMO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di venerdì 17 aprile 1923, alle ore 15, in Bergamo, piazza Cavour, num. 9, presso la sede di Bergamo della spettabile Banca commerciale italiana, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 dicembre 1922; approvazione dello stesso e deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori.
3. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Parte straordinaria:

4. Aumento del capitale sociale e conseguenti modifiche allo statuto sociale.

Nel caso in cui non potesse tenersi l'assemblea di prima convocazione del 17 aprile, per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno di venerdì 24 aprile 1923, sempre alle ore 15, presso la già indicata sede di Bergamo della spett. Banca commerciale italiana, e per la trattazione dello stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositati i loro titoli al portatore nella cassa della Società, o presso la sede di Bergamo della spett. Banca commerciale italiana entro l'11 aprile 1923 per la prima convocazione, ed entro il 18 aprile per la seconda convocazione.

Nei rapporti delle azioni nominative varranno le risultanze dal libro dei soci alla data corrispondente all'obbligo del deposito per le azioni al portatore.

Bergamo, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

11979 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

Si fa noto che nel giorno 28 marzo 1923, alle ore 15,30 innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni, ed a schede segrete con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato per l'appalto dei lavori di lastricamento con basoli vesuviani della strada Montagna Spaccata nel tratto compreso fra i lastricati delle due frazioni del comune di Soccavo in conformità del progetto di L. 177.800,73 oltre le impreviste in L. 12.199,27 e del capitolato speciale approvato con deliberazione del 13 gennaio 1922, adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 120 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500, oltre quella di L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista a certificati di abbuonconto rilasciati dall'ufficio tecnico, di L. 20.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori con la ritenuta del 10 0/0 che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso che dovranno scriversi in cifre ed in lettere e che non potranno essere inferiori all'uno per cento potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendolo consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta, debbono avere l'indirizzo al sig. presidente della Deputazione provinciale di Napoli, e debbono portare sulla busta le parole: offerte per l'asta dei lavori di basolato della strada Montagna Spaccata nel tratto interno di Soccavo.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dell'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario d'uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 5000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative in conto delle spese di asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati approvato con deliberazione del 13 gennaio 1922 del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella se-

greteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore di ufficio

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

e) del certificato di cittadinanza.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendono partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) ed *e*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 9.500.

La cauzione definitiva sarà di L. 19.000, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 5000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario restituendosi le altre seduta stante, con la deliberazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanto nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 17 marzo 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

12049 — A pagamento

Provincia di Porto Maurizio

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Alle ore 14 del giorno di venerdì 6 aprile, 1923 nell'ufficio della Provincia, alla presidenza del signor presidente della Deputazione provinciale o chi per esso, si terrà un pubblico incanto per lo

Appalto e deliberamento definitivo delle provviste e lavori occorrenti nella rettifica della strada provinciale Vallecrosia-Perinaldo in regione Massabò per la presunta complessiva somma di L. 78.752,86 di cui L. 5990,32 a corpo e L. 72.762,54 a misura.

Termine per l'esecuzione dei lavori: cinque mesi a partire dalla data del verbale di consegna.

L'appalto è regolato dall'apposito capitolato speciale in data 15 marzo 1922, debitamente approvato, dal capitolato generale per le opere a conto dello Stato 28 maggio 1895 e successive modificazioni, dalle leggi e regolamenti sulla materia.

Di detti capitolati, dei disegni, perizie, ecc. ognuno può prendere visione nella segreteria della Provincia, nelle ore d'ufficio.

L'asta è fatta per unico e definitivo esperimento secondo l'art. 87 lett. A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 e per esservi ammessi i concorrenti devono far pervenire alla segreteria della Provincia prima delle ore 17 del giorno di venerdì 30 marzo 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore di 4 mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati dalle competenti autorità.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori; il tutto secondo l'art. 2, lett. *b*, di detto capitolato generale;

c) una dichiarazione scritta su foglio bollato da L. 2,40, in cui il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e delle cave, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Nonostante la presentazione di tali documenti, l'Amministrazione rimane nella piena ed insindacabile libertà di escludere dall'appalto qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

Prima che l'incanto sia aperto ogni concorrente ammesso dovrà far prova di aver depositato alla tesoreria governativa in numerario od in biglietti di banca aventi corso legale nello Stato, od in cartelle al portatore sul debito pubblico al corso della giornata, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 2000.

Le offerte chiuse in busta, scritte su foglio bollato da L. 2,40 debitamente firmate con l'indicazione del ribasso oltrechè in ci-

fre, in tutto lettere sotto pena di nullità, potranno essere presentate assieme alla ricevuta del deposito della cauzione provvisoria, all'apertura dell'asta, ovvero farsi pervenire alla presidenza della Deputazione provinciale (con la scritta esterna: offerta per l'asta) per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare all'ufficio entro le ore 17 del giorno che precede quello dell'incanto.

Non saranno accettate offerte con deposito in contanti od in altro modo.

L'appalto sarà definitivamente aggiudicato a colui che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sul prezzo sovraindicato di L. 73.752,86 e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi fosse un solo offerente.

L'aggiudicatario rimane immediatamente obbligato; l'Amministrazione invece rimarrà obbligata soltanto dopo l'approvazione del contratto definitivo a norma di legge.

La cauzione definitiva è fissata nella somma di L. 4000 e dovrà prestarsi in numerario od in biglietti di Banca od in cartelle al portatore sul Debito pubblico italiano valutate al prezzo effettivo del giorno del deposito od in altri titoli di Stato; dovrà essere versata alla Cassa depositi e prestiti entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

La stipulazione del contratto deve seguire al più tardi entro quindici giorni da detta aggiudicazione, coll'intervento di un supplente il quale dovrà presentare i certificati di idoneità e moralità.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese d'asta, registro, bollo, copie, ecc. niuna esclusa od eccettuata ed a tale effetto il deliberatario dovrà eseguire alla segreteria della Provincia un deposito di L. 2300 a calcolo, salvo liquidazione.

Nell'asta saranno osservate le norme del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Porto Maurizio, 16 marzo 1923.

Visto: Il presidente della Deputazione provinciale
Borfica.
Il segretario generale della Provincia
Fossati.

12003 — A pagamento.

COMUNE DI VIESTE

AVVISO D'ASTA
di 2° incanto per l'appalto dei lavori di pavimentazione della via Chirurgo Dell'Erba

Essendo andato deserto il primo incanto pubblicato con avviso del 1° marzo 1923, si rende noto che nel giorno 23 marzo 1923, alle ore 10, nella sala comunale, innanzi al sindaco o chi per esso avranno luogo i pubblici incanti col sistema e con le norme di che nel precedente avviso ed a termini abbreviati a cinque giorni.

L'asta sarà aperta sulla stessa base di L. 26,603.05 ed i concorrenti dovranno soddisfare a tutte le condizioni imposte dal relativo capitolato d'oneri e progetto, visibili a tutti nelle ore di ufficio nella segreteria comunale.

Si previene che l'asta seguirà anche con un solo concorrente, salvo la imposizione del ventesimo. come per legge.

Vieste, 13 marzo 1923.

Il sindaco
Mafrolla.

12057 — A pagamento

Municipio di Sorrento

Avviso d'asta

SI NOTIFICA

che, nel giorno 4 aprile prossimo, alle ore 10 ant., nella sala di questo Municipio destinata per i pubblici incanti, innanzi al sottoscritto, o a chi per lui, si procederà alla gara per l'aggiudicazione del servizio per lo spazzamento delle vie e piazze, in base al relativo capitolato d'oneri del 4 settembre 1922 e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

1. L'appalto del servizio di spazzamento avrà la durata dalla stipula del contratto a tutto il 31 dicembre 1925.

2. L'asta sarà aperta sulla somma di L. 34.000 annue pagabili a dodicesimi posticipati.

3. L'Amministrazione fornirà almeno 30 giorni prima dell'inizio del servizio due carretti grandi e due carrettini.

In mancanza l'acquisto di questo materiale sarà anche a carico dell'assuntore del servizio, ed in tale caso il canone sarà elevato di L 2000 annue.

4. I concorrenti dovranno depositare due certificati dell'autorità municipale attestante il primo di essere idonei ad assumere il servizio e il secondo di regolare condotta, e depositare nella Cassa comunale la somma di L. 1000 quale cauzione e di L. 1600 in conto spese, salvo conteggio.

5. La gara seguirà col sistema della scheda segreta ad unico incanto ai termini dell'art. 87 lettera A) del regolamento per la contabilità dello Stato.

6 Gli atti tutti, in base ai quali si procederà allo appalto sono visibili nella segreteria comunale dalle ore 9 alle ore 12 di tutti i giorni.

7. Le spese del presente appalto sono ad esclusivo carico degli aggiudicatari.

Sorrento, 16 marzo 1923.

Il segretario
Badia Forense.
Visto: Per il sindaco
P. Gargiulo.

12056 — A pagamento.

COMUNE DI VIESTE

Avviso d'asta per nuovo e definitivo deliberamento dell'appalto per lo sbucciamento dei pini del bosco comunale Sfinalicchio

Esssendosi in tempo utile presentata offerta di ventesimo dal sig Piracci Antonio di Pasquale sul prezzo di provvisoria aggiudicazione fatta al sig. Labombarda Paolo di Giuseppe pel prezzo di L. 26.554,92, e per l'oggetto su riferito portandoli così a lire 27.882,67, si rende di pubblica ragione che nel giorno 27 marzo 1923 alle ore 10 avranno luogo i nuovi e definitivi incanti, per l'oggetto su espresso sulla base di L. 27.882 67.

Le condizioni cui è subordinato l'incanto sono tracciate nel relativo capitolato d'oneri e nei precedenti avvisi di 1° e 2° incanto del 9 e 23 febbraio 1923 visibili nella segreteria del Comune in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Vieste, 17 marzo 1923.

Il sindaco
Mafrolla.

12058 — A pagamento.

Comune di Orsara di Puglia

SECONDO AVVISO D'ASTA

SI RENDE NOTO

che il giorno 5 entrante aprile, alle ore 12, avrà luogo in questo ufficio municipale il secondo esperimento d'asta, essendo andato deserto il primo a candela vergine, per la vendita in un sol lotto del legname nella sezione Cretazze del bosco Cervellino, alle condizioni stabilite dal capitolato d'oneri dell'8 dicembre 1922, approvato il 23 gennaio 1923

L'incanto sarà aperto su L. 78.128,91 e seguirà secondo le norme del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; ogni aumento non dovrà essere inferiore a L. 80.

Ogni concorrente dovrà eseguire un deposito provvisorio di L. 8000 nella tesoreria comunale.

La prima aggiudicazione è soggetta ad aumento di ventesimo.

Le spese d'asta e di contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Il capitolato d'oneri è visibile in questo ufficio di segreteria a chiunque voglia prenderne visione.

Orsara di Puglia, 17 marzo 1923.

Il sindaco
Maffia.

12060 — A pagamento.

Comune di Porto Empedocle

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il giorno 10 del mese di aprile del corrente anno, alle ore 11, nel palazzo per la residenza municipale e nella solita sala per gl'incanti, davanti il sig sindaco o chi per lui, avrà luogo l'esperimento d'asta per i lavori d'ampliamento del palazzo scolastico di questa via Francesco Crispi in dipendenza del progetto redatto dall'ingegnere del Comune cav. Urso Emanuele, definitivamente approvato, di seguito all'aggiornamento dei prezzi, con deliberazione del 5 febbraio 1920 regolarmente vistata

L'importo dei lavori a base d'asta è di L. 378078.92.

L'incanto seguirà con il metodo dell'offerte segrete ai sensi dell'art. 87, lettera A) del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

L'aggiudicazione sarà dichiarata definitiva ad unico esperimento.

La cauzione provvisoria da versarsi nella cassa comunale, è fissata in L. 12602.63; quella definitiva, da versarsi alla Cassa depositi e prestiti sarà pari al ventesimo della somma d'appalto.

I concorrenti, prima di adire all'asta, dovranno depositare nella cassa comunale la somma di L. 4000 per far fronte alle spese di asta e contratto, salvo supplemento o rimborso.

Essi per essere ammessi all'asta, dovranno presentare all'autorità che la presiede, i documenti di cui all'art. 2 del capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP. approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895 e modificato con D. M. 8 novembre 1900.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'appaltatore pagamenti in conto de prezzo di appalto ciascuno di L. 20.000.

Il pagamento delle opere si farà fronte con il mutuo già emesso dalla Cassa depositi e prestiti con provvedimento dell'11 gennaio 1923.

Tutti gli atti relativi al progetto di cui sopra potranno essere consultati da domani presso l'ufficio di segretrria nelle ore d'ufficio.

Porto Empedocle, 6 marzo 1923.

Il sindaco
F. Schillaci

Il segretario
A. Bajo.

11387 — A pagamento.

Comune di Perugia

Appalto dei lavori di sistemazione dell'acquedotto di Valcaprara

AVVISO D'ASTA

Mediante deliberazione resa esecutoria dal R. prefetto dell'Umbria con visto n. 4161/S. del 15 febbraio 1923, è stata autorizzata l'asta per l'appalto dei lavori di sistemazione dell'acquedotto di Valcaprara.

Volendosi ora procedere al detto appalto, si fa noto a tutti coloro che intendessero prendervi parte:

1. Che alle ore 10 del giorno di sabato 7 aprile 1923, alla presenza del sottoscritto sindaco o di un suo delegato, si procederà, in questa residenza municipale, all'esperimento di asta per l'appalto suddetto col metodo della scheda segreta, in diminuzione dell'importo dei lavori, a norma degli articoli 87 lett. A e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

2. Che le schede di offerta, scritte in carta bollata da L. 2,40, sottoscritte e sigillate dagli offerenti, dovranno consegnarsi prima dell'ora predetta, nel reparto di segreteria, o durante il tempo indicato dall'art. 87 del soprarichiamato regolarmento, a chi presiederà all'incanto e dovranno contenere in tutte lettere la indicazione chiara e precisa del ribasso percentuale che si intenderà di offrire sull'importo dei lavori.

3. Che ciascun concorrente dovrà fare un preventivo deposito in denaro presso l'economo comunale, per sopperire alle spese tutte inerenti agli atti di appalto, comprese quelle di bollo, registrazione contratto, diritti del Comune e dell'1 %. dell'importo di perizia pel progetto e consegna, rilievi, collaudi ecc., per la somma L. 4300; nonchè dovrà fare altro deposito presso il cassiere comunale eguale al decimo dell'importo dell'appalto in lire 10.690.30. a titolo di cauzione per l'esatta osservanza delle obbligazioni assunte; esibendo le ricevute di ambedue i depositi.

4. Che l'asta per il presente appalto si terrà nella forma indicata dall'art. 87 del sopracitato regolamento, ossia, mediante offerte segrete e con aggiudicazione definitiva al migliore offerente al primo incanto, senza ulteriori esperimenti.

5. Che ogni concorrente dovrà comprovare la sua idoneità a mezzo di un certificato rilasciato dal R. prefetto in conformità a quanto dispone l'art. 77 del sopracitato R. decreto 4 maggio 1885, il quale certificato dovrà essere di data non anteriore a sei mesi.

6 Che il capitolato relativo ed i tipi trovansi depositati nel reparto segreteria.

Descrizione dell'opera che si appalta

Costruzione dell'edificio di presa nel fosso di Valcaprara con il relativo allacciamento delle sorgenti. — Costruzione di un serbatoio a Civitella Benazzone. — Sterro e reinterro occorrenti per la conduttura delle sorgenti di Valcaprara al serbatoio di Civitella Benazzone. — Sterro e reinterro per la conduttura dal serbatoio di Civitella Benazzone a Casa del Diavolo. Pulci, sino alla diramazione per Colombella. — Sterro e reinterro per la conduttura del serbatoio di Civitella Benazzone-Casa del Diavolo. sino al voc. Forra di Ponte Pattoli.

Trasporto di tubi nuovi dai punti dove verranno depositati dagli incaricati del Comune e trasporto dei tubi che saranno tolti di opera, sino ai cantieri.

Importo complessivo presunto dei lavori L. 106.903,11.

Perugia, 6 marzo 1923.

Il sindaco
O. Uccelli.

Il segretario generale
D. Ferrero.

MODULO DELL'OFFERTA

Il sottoscritto presa cognizione del Capitolato e dei tipi per i lavori di sistemazione dell'acquedotto di Valcaprara, offre il ribasso di lire . . . . . . per cento sull'importo dei lavori.

Perugia, ... 1923.

(Firma dell'offerente)
. . . .

11047 — A pagamento.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Municipio di Gallina

AVVISO D'ASTA
ad unico e definitivo incanto
per l'appalto dei lavori per la ricostruzione del pubblico macello

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 9 dell'entrante mese di aprile in questo ufficio municipale avanti il signor sindaco, o chi per esso, si addiverrà all'incanto per l'appalto dei lavori di ricostruzione del pubblico macello sulla base d'asta di L. 96.300.

L'asta avrà luogo mediante offerte segrete a termine dell'articolo 87 lettera A del regolamento di contabilità generale dello Stato e l'aggiudicazione sarà definitiva e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente.

Le offerte possano presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego siggillato all'autorità che presiede l'asta per mezzo della posta consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede l'asta.

Le offerte, redatte su carta libera, debbono contenere l'indicazione del ribasso in lettere ed in cifre, sotto pena di nullità.

Il ribasso dovrà essere indicato in numeri intieri, nel caso in cui esso contenga frazioni si riterrà offerto il ribasso corrispondente al numero intiero immediatamente superiore.

L'aggiudicazione sarà fatta a chi avrà offerto il maggiore ribasso.

Le opere dovranno eseguirsi in conformità del progetto edito dall'ing. sig. Taverriti Domenico in data 3 luglio 1920 approvato a 19 gennaio 1921, n. 579/9958, ostensibile presso la segreteria comunale nelle ore d'ufficio e l'aggiudicatario sarà sottoposto agli obblighi nascenti dal capitolato speciale redatto dal predetto ingegnere e del capitolato generale vigente per gli appalti dei lavori dello Stato.

I lavori dovranno intraprendersi subito dopo la regolare consegna per essere ultimati entro il termine d giorni 240 consecutivi decorrendi dalla data della consegna stessa.

Per essere ammesso all'incanto, dovrà ciascun concorrente presentare o far pervenire a questo ufficio non più tardi di giorni 3 prima di quello fissato per l'incanto i seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario e quello di moralità di data non anteriore a quattro mesi da quella fissata per l'asta, rilasciati dalle autorità competenti;

b) attestato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto;

c) la prova dell'eseguito deposito nella cassa di questo Comune di L. 3000 per cauzione provvisoria per tutti gli effetti di legge, delle quali L. 2000 saranno ritenute per le spese d'asta e del contratto, salvo liquidazione;

d) dichiarazione su carta semplice, con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni della esclusione.

Il deliberatario, nel termine di giorni cinque successivi a quello dell'aggiudicazione dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti la cauzione definitiva corrispondente al decimo della somma netta d'appalto e presentarsi nello stesso termine all'ufficio comunale per la stipula del contratto.

Tutte le spese d'asta e di contratto andranno a carico dell'aggiudicatario, con avvertenza che gli atti si redigeranno in carta libera e la registrazione sarà gratuita a termini del R. decreto 1° aprile 1909, n. 194.

Gallina, 7 marzo 1923.

Il segretario comunale
Giov. Battista Genovese.

Visto, Il sindaco
avv. I. Zagari.

11163 — Gratuito.

Congregazione di carità di Aquila

Avviso d'asta pubblica

SI RENDE NOTO

che, nel giorno di sabato, 7 aprile 1923, alle ore 10, con continuazione, nella segreteria della Congregazione predetta, via Marrelli, n. 23, ed innanzi al presidente della medesima, od ha chi ne fa le veci, si procederà all'asta pubblica ad estinzione di candela per la vendita del qui sottodescritto immobile sito in Aquila:

Fabbricato posto in via Costa Masciarelli, n. civ. 76 e 76-a e confinante con la via Costa Masciarelli, la Piazzetta di Porta Bazzano, Angelo de Berardino, la via Fortebraccio e lo Sdrucciolo dei Ciuchi, di piani 3, vani 22, oltre il vano della scala ed un cortiletto scoverto, è riportato in catasto urbano del Comune di Aquila alla partita 5645 in testa alla Congregazione di carità di Aquila, nn. di mappa 1119, 1110, 1121 per la rendita imponibile complessiva di L. 264.

Gli incanti si apriranno sulla base del prezzo di L. 43.200.

L'asta pubblica rimarrà deserta se non vi concorreranno almeno due offerenti.

Per essere ammesso all'asta pubblica ciascun concorrente dovrà depositare a garanzia nell'Ufficio procedente L. 8500 per decimo del prezzo determinato come sopra e per spese approssimative degli atti d'asta e di contratto.

L'aggiudicatario dovrà completare il deposito in ragione dell'aumento del prezzo offerto.

L'aggiudicazione avvenuta nel primo incanto sarà soggetta ad offerte di miglioramento, che non potranno mai essere inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione provvisoria.

Con apposito avviso sarà pubblicata la seguita aggiudicazione e verranno indicati il giorno e l'ora in cui scade il periodo di tempo (fatali) entro il quale si può migliorare l'offerta.

L'aggiudicatario, nel termine di giorni 15 da che avrà avuta partecipazione dell'approvazione degli atti d'asta, dovrà stipulare il relativo contratto e versare i residuali nove decimi del prezzo.

La perizia, il capitolato ed ogni altro atto relativo alla vendita sono visibili nella segreteria della Congregazione, nei giorni ed ore d'ufficio.

Aquila, 11 marzo 1923.

Il presidente ff.
Giulio Coccovile.

Il segretario
G. Colagrande.

11707 — A pagamento.

CONGREGA DI CARITA' DI ARPINO

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 11 del mese di aprile anno 1923 alle ore 9 colla continuazione, nella Casa Comunale di Casalvieri, coll'assistenza di un rappresentante della Congrega di Carità predetta e dinanzi al sottoscritto notaio, residente in Casalvieri, si procederà all'asta pubblica, col metodo della candela vergine, per la vendita dei seguenti stabili in dieci distinti lotti del complessivo valore di L. 340.000 e tutti posti in territorio del Comune di Vicalvi, contrada Borgo:

Lotto A: Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 57,30. Prezzo base L. 31.200:

Lotto B: Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 29,90. Prezzo di base L. 16 000;

Lotto C. Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 56.87. Prezzo di base L. 30.800;

Lotto D: Fondo Pioppo o Casetta, con aia, viale e casa colonica: esteso circa ett. 1.18.48. Prezzo di base L. 65.000;

Lotto E: Fondo Pioppo o Casetta, esteso circa are 92.40. Prezzo di base L. 47.000;

Lotto G: Fondo Pioppo o Casetta o Frassineto, esteso circa are 96.54. Prezzo base L. 34.000;

Lotto M: Fondo Campo Ranieri o Granieri, esteso circa are 60.13. Prezzo di base 25.000;

Lotto N: Fondo Campo Ranieri o Granieri, esteso circa are 77.60. Prezzo base L. 35.000;

Lotto O: Fondo Campo Ranieri o Granieri, esteso circa are 77.60. Prezzo base L. 35.000;

Lotto P: Fondo Campo Ranieri o Granieri, esteso circa are 50.40. Prezzo base L. 21.000.

I suddetti lotti sono riportati nel Catasto rustico di Vicalvi in testa a Iacobelli Gregorio, fu Giuseppe, art. 706, sez. A, n. 170, 283, 295, 296, 319, 321, 321. I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore dodici del dì 2 maggio 1923. La relativa perizia con tutti gli altri atti inerenti sono visibili nell'ufficio del sottoscritto notaio.

Arpino, 10 marzo 1923.

Il Notaio Delegato
Cav. B. PANETTA

11917 — A pagamento.

Istituto agrario Michele di Sangro Principe di Sansevero

SANSEVERO

AVVISO D'ASTA A PUBBLICI INCANTI

Si fa noto che nel cinque aprile corrente anno alle ore 9 antimeridiane con la continuazione in Sansevero avanti il Presidente dell'Istituto « Michele de Sangro di Sansevero » o chi per lui assistito dal notaio Giuliani Francesco Paolo fu Felice con lo studio in Via Michele Zannotti n. 11, avrà luogo l'asta per lo affitto separatamente della masseria S. Giusta o Ricaccio in agro di Sansevero, dell'estensione complessiva di Ea. 223.15.36 o versure 180 e passi 45 fra coltivatorio e mezzana, sul prezzo di base di lire quarantamila — L. 40.000 — e dell'altra masseria S. Giusta o Terre Vecchie, pure in agro di Sansevero dell'estensione complessiva di Ea. 320.59.80 o versure 259 e passi 41 tra coltivario e mezzana sul prezzo di base di lire quarantacinquemila — L. 45.000.

La durata dell'affitto è di anni quattro continui-forzosi per ciascuna masseria, principiabili dal 15 agosto 1923.

Lo estaglio annuo è pagabile in ogni quindici agosto di ciascun anno presso la Tesoreria Comunale di Sansevero.

Le altre condizioni dello affitto per ciascun fondo sono racchiuse in apposito capitolato esistente presso il sullodato notaio.

L'asta seguirà col sistema della candela vergine alle ore nove con la continuazione per la masseria « S. Giusta o Ricaccio » di Ea. 223.15.36 e alle ore dodici dello stesso giorno con la continuazione per l'altra masseria « S. Giusta o Terre Vecchie » di Ea. 320.59.80 e non si procederà a veruna aggiudicazione se non si hanno offerte almeno di due concorrenti per ogni asta.

Le offerte durante l'asta non possono essere minori di lire cento — lire 100 — o più di volta in volta.

L'idoneità del concorrente e del suo fideiussore muniti sempre di apposito certificato del Sindaco del luogo di origine sarà vagliata dal rappresentante dell'Ente.

Ogni aspirante all'asta e per ciascuna di esse, dovrà eseguire deposito presso lo stesso notaio in titoli del Debito Pubblico Italiano od in biglietti di Banca della somma di lire diecimila — L. 10.000.

L'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento che non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo dell'aggiudicazione stessa.

Per tutt'altro s'intende riferirsi a quanto dispongono le leggi e regolamenti sul patrimonio e contabilità dello Stato.

Sansevero, 6 marzo 1923.

Il Presidente
Cav. GIOVANNI dott. CASTELLI

Il Notaro
Giuliani F. Paolo

9964. — A pagamento.

BANDO DI PRIMO INCANTO

Il notaio Bertolone dott. Giuseppe fu Paolo, alla residenza di Viù — distretto notarile di Torino;

RENDE NOTO:

che, nel giorno 3 aprile 1923, alle ore nove, nel suo Ufficio, in Caselle Torinese, Via Basilio Bona, n. 11; su istanza del reverendissimo Monsigliore Mussa teol. cav. Giovanni, investito del Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista; autorizzato, con decreto del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato, per la Giustizia e gli Affari di Culti, in data 15 febbraio 1923; procederà alla vendita, per asta pubblica, a duplice esperimento, per l'eventuale aumento del vigesimo, e col metodo delle candele, dei seguenti stabili, siti in territorio di Caselle Torinese e di appartenenza del Beneficio Parrocchiale di S. Giovanni Evangelista, n detto Comune e cioè:

DESCRIZIONE DEGLI STABILI

1. Fabbricato rustico e civile (lotto a notte), valore 45500 lire.
2. Fabbricato rustico e civile (lotto a giorno), valore 32500 lire.

In catasto descritti: Via Bianco di Barbania, n. 23 e 25, fog. XXI, n. 65, 99, 101, 102, 103 parte; superficie are 21.62; e partita 716, reddito complessivo L. 232,50;

3. Campo, fog. I, n. 23, are 35, 44, L. 2800;
4. Campo, fig. XV, n. 8, are 37,07, L. 2900;
5. Campo, fog. XXIII, n. 61, are 44,37, L. 4000;
6. Prato, fog. VII, n. 141, are 97,27, L. 7600.

Totale L. 95300.

CONDIZIONI.

Gli immobili predetti saranno venduti a corpo e non a misure, nel preciso stato, di diritto e di fatto, in cui si trovano, con tutti i diritti e servitù inerenti, e come trovansi posseduti dal Pio Ente.

I lotti, che rimanessero invenduti, nell'incanto, potranno essere ceduti, dal rev. mons. Mussa, a partito privato, a prezzo, però, non inferiore a quello segnato nella stima del cav. uff. geom. Giacomo Miglietti, in data 11 settembre 1922; asseverata il 15 s. m., nanti la R. Pretura di Caselle T.

I deliberatari definitivi entreranno in possesso all'11 novembre 1923, pur obbligandosi sempre a riconoscere le eventuali locazioni in corso, a termine di legge o decreti.

Avvenendo, nei quindici giorni successivi, a quello del primo verbale d'incanto, offerto l'aumento, non minore del vigesimo, sul prezzo di prima aggiudicazione, avrà luogo il secondo incanto, entro un termine di giorni trenta, da pubblicarsi con nuovo bando.

Non avvenendo tale aumento, li aggiudicatari provvisori diveranno definitivi ed, in atto, verseranno l'intero prezzo.

Per adire all'incanto, occorre versare, a mani del notaio, il doppio decimo del prezzo base.

Tutte le spese graveranno sugli acquisitori definitivi e saranno fra essi ripartite.

Caselle Torinese, 8 marzo 1923.

GIUSEPPE BERTOLONE, not.

10408. — A pagamento.

Orfanotrofio Femminile E. Baratta

Piperno

Avviso di seguita aggiudicazione provvisoria e di 2° incanto per la vendita d'immobili

SI RENDE NOTO

che essendo stati oggi aggiudicati provvisoriamente i lotti d'immobili appresso indicati, i fatali per l'offerta del ventesimo su ciascun lotto separato scadranno alle ore 12 del giorno 6 aprile p. v.

Lotto 3. — De Angelis Augusto fu Luigi e Bono Andrea fu Innocenzo per il prezzo di L. 28,100.

Lotto 4. — De Angelis Augusto fu Luigi, Bono Andrea fu Innocenzo e Grenga Grazia fu Tommaso per il prezzo di lire 32,300.

Lotto 21. — Sargenti Giuseppe di Giovanni e Compagnoni Vincenzo per il prezzo di L. 15,800.

Che essendo andato deserto il primo incanto per la vendita dei lotti di terreni seminativi appresso indicati, tutti in territorio di Piperno, si previene che alle ore 10 e seguenti dello stesso giorno 6 aprile p. v., avrà luogo per essi il secondo e definitivo esperimento d'asta, anche se vi sarà un solo offerente.

1. **Frassonetto — Prezzo L. 7500 — Deposito L. 1250.**
2. **Maschiata — Prezzo L. 5500 — Deposito L. 1650.**
3. **Frassonetto — Prezzo L. 8000 — Deposito L. 2400.**
6. **Maschiata — Prezzo L. 10.000 — Deposito L. 3000.**
7. **Piniette — Prezzo L. 8000 — Deposito L. 2400.**

8. Casa del Med'co — Prezzo L. 4500 — Deposito L. 1350.
9. Pinette — Prezzo L. 7200 — Deposito L. 2160.
10. Pinette — Prezzo L. 15.600 — Deposito L. 4680.
11. Piniette Prezzo L. 13.500 — Deposito L 4050.
12. Piniette — Prezzo L. 13.300 — Deposito L. 3990.
13. Campo Cardinale — Prezzo L. 5500 — Deposito L. 1650.
14. Campo Cardinale — Prezzo L. 21.000 — Deposito L. 7800.
15. Quarto dei Mecci — Prezzo L. 2000 — Deposito L. 600.
16. Quarto dei Macci — Prezzo L. 30000 Deposito L. 9000.
17. Strada traversa — Prezzo L. 13.700 — Deposito L. 4110.
18. Casa Corvina — Prezzo L. 48.000 — Deposito L. 14.400.
19. Basso Setacci — Prezzo L. 18.000 — Deposito L. 5400.
20 Ponte Barilotto — Prezzo L. 3600 — Deposito L. 1080.

Si richiamano le condizioni e norme contenute nell'avviso di asta del 24 febbraio u. s. pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia di Roma, all'albo pretorio del Comune, nella piazza Vittorio Emanuele ed alla porta esterna di questo Istituto.

Piperno, 16 marzo 1923.

Il presidente
Polidori.

12023 — A pagamento.

Casa Santa dell'Annunziata di Sulmona

Avviso
di ultimo incanto e definitiva aggiudicazione

In seguito ad offerta di aumento prodotto in tempo utile al prezzo di L. 47.690 pel quale con verbale d'incanto del giorno 3 marzo 1923, rimase provvisoriamente aggiudicato l'affitto triennale del latifondo ad uso pascolo. sito in tenimento di Manfredonia alla contrada Ramatola o Conte della estensione di ettare 470,58, 4 pari a carri 19, versura 1 e catene 6 di misura locale.

SI RENDE NOTO

che alle ore 11 del giorno 7 aprile 1923 nella segreteria della Casa Santa suddetta, innanzi al presidente dell'Istituto od a chi per lui, avrà luogo un ultimo esperimento d'asta per la definitiva aggiudicazione dell'affitto in parola, in base al prezzo di lire 5 .074,50 cui venne elevato quello di aggiudicazione provvisoria in forza dell'aumento sopradetto.

L'incanto seguirà alle condizioni di cui al primo avviso d'asta del giorno 31 gennaio 1923 con avvertenza che sarà accettata qualunque offerta in aumento al prezzo di base come sopra, e che in difetto di concorrenti, l'affitto del pascolo succitato. rimarrà definitivamente aggiudicato alla persona sull'offerta della quale verrà riaperto l'incanto.

Sulmona, 19 marzo 1923.

Il presidente
F. Trabassi.

Il segretario
C. Giammarco.

12062 — A pagamento.

Corpo Reale del Genio civile

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio di Torino

L'ingegnere capo del Genio civile di Torino;

Visti gli articoli 9 e 31 del decreto Reale 9 ottobre 1919, numero 2161, sulle derivazione di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che il Comune di Cavour in data 29 marzo 1922, ha presentato domanda di riconoscimento per uso antico di derivazioni delle Bealere comunali di irrigazione A rale Prasecca. Cristina, Paschere e Abbadia. e in data 17 dicembre 1922, ha presentato domanda di sanatoria per variazioni introdotte nella presa delle Bealere Abbadie e Paschere, derivantisi dal rio Marone.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino.

Torino, 12 marzo 1923.

L'ingegnere capo
Lopora.

12892 — A pagamento.

Avviso

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AREZZO

La Ditta Arturo Ghezzi di Pergine ha, in data 25 novembre 1922 presentato domanda per derivazione di 1,36 moduli d'acqua dal torrente Ambra in comune di Bucine, località Fosso delle Vigne e restituzione in comune di Bucine località Argiana per irrigazione e produzione di forza motrice.

Arezzo, 6 marzo 1923.

L'ingegnere capo
G. Tomamsini.

10100 — A pagamento

AVVISO

Ufficio del Genio civile di Porto Maurizio

La Ditta avv. Raimondo Riccardo e ingegneri Canevari G. B. e Sinibaldi Mario ha presentato una domanda in data 15 gennaio 1923 per derivazione dal torrente Argentina a scopo irriguo, moduli 1.00 d'acqua con presa in corrispondenza della centrale Negri in territorio dei comuni di Taggia, ed utilizzazione in territorio dei comuni di Taggia Bussana, S. Remo e Coldirodi.

Porto Maurizio, 6 marzo 1923.

L'ingegnere reggente
Bertotti.

10023 — A pagamento

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI

AVVISO

La Ditta Ricciuti Nicola, D'Astorfo Concetta, Firmani Valentino, Centofanti Cataldo Centofante Angelosante, ecc., di Giuliano Teatino, ha presentato istanza in data 9 febbraio 1923 per ottenere la concessione di poter derivare dal torrente Verde (affluente del torrente La Venna). in Comune di Giuliano Teatino la portata occorrente per la irrigazione di ett. 7,51 di terreno.

Chieti, 8 marzo 1923.

L'ingegnere capo
L. Aliquò.

10646 — A pagamento.

R. Ufficio del Genio civile

DI BELLUNO

AVVISO

La Ditta Vecellio Mattia Vittorio fu Pietro ha presentato il 20 novembre 1922 domanda di derivazione o scopo industriale dal torrente Da Mure di moduli 0,4 d'acqua con presa e restituzione nel comune di Auronzo.

Belluno, 15 marzo 1923.

L'ingegnere dirigente
A. Praloran.

12005 — A pagamento

Ufficio del Genio civile di Campobasso

AVVISO

La Ditta Enrico De Capo fu Giambattista, da Campobasso, ha in data 5 agosto 1920-21 ottobre 1922, presentato domanda per derivazione di 40 moduli d'acqua dal fiume Biferno, in comune di Busso, con restituzione in comune di Oratino.

La Ditta ha chiesto di potere ottenere a tutto suo rischio e pericolo la concessione, soltanto in via precaria, fino a quando cioè non sarà attuata la più grande utilizzazione del detto corso d'acqua domandata già da altre Ditte, le cui istanze sono in istruttoria e con le quali quella della cennata Ditta è incompatibile.

Campobasso, 14 marzo 1923.

L'ingegnere capo
N. Fago.

11896 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

Numero 14430

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Vista la istanza 1. giugno 1920 della Ditta Francesco Mancini di Iesi corredata da progetto in data maggio 1920 a firma dell'ingegnere E. Galeazzi intesa ad ottenere la concessione di derivare dal fiume Esino in contrada Spina, del comune di Iesi (Ancona) mediante diga a valle del ponte Pio e con restituzione nello stesso corso d'acqua, moduli 26.66 di acqua per produrre mediante un salto di metri 10 la potenza nominale di HP 355 circa da impiegare nella cartiera di proprietà della stessa Ditta in Iesi;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle norme legislative e regolamentari in vigore sulle derivazioni di acque pubbliche, istruttoria che non ha dato luogo ad opposizioni;

Visto il disciplinare sottoscritto dal sig. Francesco Mancini fu Mariano in data 27 aprile 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Ancona, repertorio n. 123 contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle acque reso in adunanza del 17 marzo 1921;

Visti il Regio Decreto Legge 9 ottobre 1919 n. 2161, ed il Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni d'acque pubbliche;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Francesco Mancini di Iesi di derivare dal fiume Esino in contrada Spina del Comune di Iesi (Ancona) mediante diga a valle del ponte Pio e con restituzione nello stesso corso d'acqua, 3 km. circa a valle del sito di presa, di fronte all'abitato di Iesi, moduli 26,66 in media d'acqua da utilizzarsi con un salto di metri 10 per produrre la potenza nominale di HP 355,41 da trasformare in energia elettrica a scopo industriale.

Art. 2.

La concessione è accordata per anni 60 successivi e continui decorrenti dalla data del presente Decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare 27 aprile 1922 e verso il pagamento del canone annuo di 1.066,23 lire (Lire Mille sessantasei e cent. ventitrè).

Art. 3.

L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario, e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Il nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.
DE STEFANI.

Registrato alla Corte dei Conti, addì 18 gennaio 1923, Reg. n. 1, Lavori Pubblici, foglio 391, firmato Consa.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE DI ANCONA

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dal fiume Esino chiesta dalla Ditta Francesco Mancini con istanza 1. giugno 1920.

Art. 1.

Quantità ed uso d'acqua da derivare.

La quantità di acqua da derivare dal fiume Esino in località Spina, comune di Iesi, potrà variare fino ad un massimo eguale e non superiore a mod. 40 risultando la quantità media pari a moduli 26,66.

L'acqua verrà utilizzata a scopo di produzione di forza motrice. Articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7.

Omissis.

Art. 8.

Garanzie da osservare.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del fiume Esino in dipendenza della concessa derivazione stante se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

A tutela poi della pescosità del fiume Esino dovrà provvedersi alla collocazione di una griglia a maglie molto fitte, immediatamente a monte delle paratoie dell'edificio derivatore in modo da impedire il passaggio del novellame.

La Ditta concessionaria dovrà inoltre collocare nell'edificio di presa un caposaldo costituito da una lastrina di marmo sulla quale sia un incisione corrispondente alla quota del ciglio della diga fissa.

Altri capisaldi simili o costituiti da pilastrini collegati al primo, verranno collocati lungo il canale di scarico e lungo quello di carico in modo da potere riferire in ogni tempo il livello dell'acqua.

Infine la Ditta dovrà provvedere all'impianto di un pluviografo, ed avrà l'obbligo di comunicare i diagrammi alla sezione per il servizio idrografico di Bologna.

Articoli 9, 10, 11, 12 e 13, *omissis.*

Art. 14.

Richiamo a leggi e regolamenti.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del Regio Decreto Legge 9 ottobre 1919, numero 2161 e del Regolamento approvato con Decreto Reale 14 agosto 1920 n. 1285 per le derivazioni di acque pubbliche nonchè di tutte le disposizioni legislative e Regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la pescicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 15.

Domicilio legale per ogni effetto di legge.

La Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio in Iesi.

Copia conforme.

L'ingegnere Capo
R. Forquet.

9962. — A pagamento.

N. 15466.

UFFICIO SPECIALE DELLE ACQUE PUBBLICHE

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista la istanza 18 ottobre 1920 della Ditta Ing. Pietro Piscini, per sè e fratelli, corredata da progetto di pari data a firma del richiedente Ing. Piscini intesa ad ottenere la concessione di variare il punto di scarico della derivazione d'acqua dal torrente Capriglia in servizio del molino detto di Sorti in Comune di Pievetorina (Macerata) riconosciuta con D. Prefettizio 19 maggio 1913, n. 7946, a favore della Ditta Piscini Angelo e fratelli fu Vincenzo;

Visti gli atti dell'esperita istruttoria ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale non sono state presentate opposizioni;

Ritenuto che il progetto dell'Ing. Piscini prevede la rettificazione del tratto di alveo del torrente nel quale avviene la

restituzione della derivazione sopraindicata e che nulla osta a tale rettificazione;

Visto il disciplinare sottoscritto dal signor Ing. Pietro Piscini per sè e fratelli in data 11 agosto 1922 presso l'Ufficio del Genio Civile di Macerata, Rep. N. 475, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

Su conforme parere del Comitato permanente del Consiglio Superiore delle Acque reso in adunanza del 28 marzo 1922;

Visti il R. decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il Regolamento approvato con D. R. 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e il Testo Unico di legge 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche delle diverse categorie;

Di concerto col Ministero delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1. — Salvi i diritti dei terzi, è autorizzata la Ditta Ing. Pietro Piscini fu Vincenzo per sè e fratelli, di rettificare il corso del torrente Capriglia in località Casavecchia del Comune di Pievetorina (Macerata) e di spostare a valle il punto di restituzione delle acque azionanti il molino detto di Sorti di proprietà della Ditta medesima, in conformità del progetto 18 ottobre 1920, allegato alla domanda di concessione, e alle condizioni contenute nel citato disciplinare 11 agosto 1922.

L'Ingegnere Capo del Genio Civile di Macerata è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 9 gennaio 1923.

Il Ministro
CARNAZZA.

Registrato alla Corte dei Conti addì 5 febbraio 1923, Reg. 3 Lavori Pubblici, Fogl. 1000.

f.to: Coop.

ESTRATTO DEL DISCIPLINARE.

Rep. N. 475 — Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni, ecc., ecc.

Omissis.

Art. 3.

Manutenzione delle opere. — Saranno a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie alla manutenzione dei lavori dati in concessione per la durata di anni 5 a partire dalla data del collaudo. Saranno altresì a suo carico tutte le difese delle sponde del torrente e qualora si verificassero corrosioni la Ditta dovrà ripararle con opere aderenti, in verde od in gabbioni di filo di ferro zincato. Sarà obbligata la Ditta ad eseguire tutti quei lavori che si rendessero necessari in dipendenza dell'accordata concessione, tanto se il bisogno si riconosca prima d'iniziare le opere, quanto se venga accertato in seguito, anche dopo eseguito il collaudo.

Macerata, 11 agosto 1922.

Registrato a Macerata il 3 marzo 1923, al N. 1246, Mod. 2, Vol. 114.

Macerata, 3 marzo 1923.

L'ingegnere capo
CARLO STATUTI.

9961 — A pagamento.

Ufficio speciale acque pubbliche

Num. 246

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Vista l'istanza 1. ottobre 1921 del Comune di Faenza, corredata da disegni con la quale il predetto Comune, utente di una derivazione in sinistra del Lamone per l'alimentazione del Canale Grande del Canale Naviglio Zanelli a scopo di forza motrice ed irrigazione, derivazione per la quale è in corso d'istruttoria regolare domanda di riconoscimento a sensi di legge — ha chiesto la facoltà di portare l'incile del canale derivatorio 50 metri più a monte dell'attuale, senza apportare peraltro variante alcuna alle opere di presa e di adduzione dell'utenza preesistente;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita nei riguardi della cennata istanza, nel corso della quale e all'intento di ovviare all'inconveniente della ripetuta ostruzione della bocca del canale derivatorio per i continui depositi accumulatisi durante le piene la predetta Amministrazione è stata, dietro propria richiesta, autorizzata provvisoriamente dal Genio Civile di Ravenna ad attuare le opere di spostamento dell'incile del canale derivatorio sopra indicato, sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare provvisorio 14 ottobre 1921;

Considerato che lo spostamento dall'incile, situato dal comune richiedente non può nè deve importare alcuna conseguenza sulle decisioni circa l'eventuale riconoscimento per antico uso delle acque derivate dal Comune stesso in sinistra del Lamone;

Visto il rapporto n. 374 del 28 gennaio 1922 del Genio Civile di Ravenna;

Su conforme parere del Consiglio Superiore delle Acque (Comitato Permanente) reso con voto n. 126 del 7 marzo 1922;

Di concerto col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Il Comune di Faenza è autorizzato ad eseguire le opere attinenti allo spostamento dell'incile del canale derivatorio in sinistra del fiume Lamone, portando l'incile stesso 50 metri più a monte, onde migliorare il regime idrico della derivazione dal predetto Lamone, esercitata dal Comune stesso per l'alimentazione del Canale Grande e del Canale Naviglio Zanelli.

L'autorizzazione all'attuazione delle opere di spostamento di cui sopra viene accordata all'espressa condizione che non vengano in alcun modo alterate la natura e le caratteristiche dell'utenza di che trattasi, per la quale è in corso separata procedura di riconoscimento.

L'ingegnere Capo del Genio Civile di Ravenna è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Ravenna, 23 gennaio 1923.

Il Ministro
F.to: Carnazza

Reg. alla Corte dei Conti, addì 2 febbraio 1923. Reg. 3 Lav. Pubbl. Fogl. 291.

Per copia conforme.

p. Il Direttore Capo Divisione
F.to: A. Alajmo.

9963. — A pagamento.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 7 aprile p. v., alle ore 9, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'Ill.mo sig. prefetto od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento di asta per la vendita del

taglio di mille piante di abete delle località « Fossa Rotonda » e « Fossa del Ceraso » della foresta « Motola » del comune di Tegiano.

La vendita si farà giusta il verbale di martellata della R. Ispezione forestale di Salerno in data 1° settembre u s. e del relativo capitolato approvato con deliberazione del 5 novembre u. s. in aumento del prezzo di base di L. 42.932,70.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La vendita avrà luogo a corpo e non a misura ed in un sol lotto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in nume-

rario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. Domanda al prefetto su carta da L. 1,20
2. Certificato di buona condotta.
3. Certificato penale.
4. Certificato d'identità personale, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.
5. Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato di deposito presso la Cassa di depositi e prestiti di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed un approbatore ed assoggettarsi alle disposizioni tutte del capitolato visibile in questa Prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo di delibera dovrà essere fatto in tre rate uguali giusto l'art. 12 del capitolato predetto.

Per il taglio e sgombro sono assegnati mesi 24 dalla licenza di taglio.

Tutte le spese d'asta, contratto, consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma di L. 2600 salvo, occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicazione all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 15 marzo 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

12025 — A credito.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Avviso per appalto ad unico esperimento di asta

Nel giorno 9 aprile alle ore 10 nell'ufficio di questa Prefettura avanti il sig. Prefetto od a chi per esso si addiverrà all'incanto a deliberamento definitivo per l'appalto del trasporto:

1. Dei dispacci delle valigie e dei sacchi contenenti corrispondenza ordinaria, provviste, raccomandate, assicurate e gruppi con valore dichiarato, nonchè di ogni altro oggetto consegnato dalla Amministrazione Postale.

2. Dei pacchi postali ordinari, di quelli con dichiarazione di valore, con o senza assegno, senza limitazione di numero sciolti o rinchiusi in sacchi o paniere, di qualsiasi peso caduno, tanto originari dall'interno del Regno, quanto provenienti dall'Estero, nonchè dei recipienti vuoti in uso pel servizio dei pacchi stessi per l'annua somma di L. 19.800 (lire diciannovemilaottocento) soggetto a ribasso d'Asta.

L'Asta avrà luogo a termine dell'art. 87 lett. A e 90, 5° e 6° capoverso del Regolamento di Contabilità Generale 4 maggio 1885 n. 3074, mediante cioè offerte segrete in carta da bollo da L. 2.40 da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego suggellato, all'Autorità che presiederà l'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta medesima.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quando anche non vi sia che un solo offerente.

L'impresa resta vincolata all'osservanza della cartella d'oneri 17 febbraio 1923 predisposta dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Il contratto avrà principio dal 1 luglio 1923 e durerà sino al 30 giugno 1926.

Per essere ammesso all'asta ogni concorrente avrà l'obbligo di produrre all'Ufficio di Prefettura entro il giorno precedente a quello fissato per l'esperimento i seguenti documenti:

1. Certificato penale di data recente;
2. Certificato di buona condotta morale rilasciato in data non anteriore a mesi quattro dal giorno stabilito per l'appalto dall'Autorità Municipale del luogo di domicilio del concorrente;
3. Attestato rilasciato da una Prefettura o Sottoprefettura dal quale risulti che il concorrente possiede, secondo la pubblica notorietà, la pratica ed i mezzi necessari per ben condurre l'impresa.

Per essere poi ammessi a far offerta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria Provinciale la somma di L. 1980 (lire millenovecentoottanta) per la cauzione provvisoria. Si avverte che non saranno accettate offerte quando il deposito sia fatto in altro modo A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere risultati aggiudicatari verrà rilasciata una dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della polizza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto un deposito senza rendersi poi offerenti, verrà solo rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgano per fare a loro cura la pratica di svincolo.

La cauzion definitiva è fissata in L. 4500 (lire quattromilacinquecento).

Il deliberatario dovrà entro otto giorni dall'aggiudicazione prestarsi alla stipulazione del relativo contratto.

La cartella d'oneri è visibile nella Segreteria della Prefettura nei giorni e nelle ore di ufficio.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di Registro saranno a carico dell'appaltatore.

Ravenna, 6 marzo 1923.

Il Cons. Aggiunto delegato ai contratti
BELTRAME.

10412. — A credito.

DIREZIONE CENTRALE AUTOMOBILISTICA

2° CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Avviso d'asta
a termine abbreviato di giorni 10
con deliberamento definitivo nella prima seduta

Si rende noto che questa Direzione il giorno 31 marzo 1923, alle ore 10, nei locali al 1° piano di Viale Panzacchi n. 2-A, in Bologna (ala destra del Fabbricato del Pirotecnico), con l'intervento, nell'interesse della finanza dello Stato, di un agente dell'Amministrazione demaniale, procederà alla vendita per asta pubblica ad offerte segrete del seguente materiale esistente presso il Laboratorio riparazioni fusti della D. C. Auto - Bologna, fuori Porta San Felice.

INDICAZIONE DEL MATERIALE

Lotto 1.

Fusti di ferro americano (fuori uso) da kg. 27, quantità peso lordo n. 4283.

Prezzo medio L. 5,75.
Importo parziale L. 24 627,25.
Importo per il lotto L. 24.627,25.
Cauzione richiesta L. 5000.

Lotto 2.

Fusti di ferro americano (fuori uso) da kg. 27, quantità peso lordo n. 4283.

Prezzo medio L. 5,75.
Importo parziale L. 24.627.25.
Importo per il lotto L. 24.627,25.
Cauzione richiesta L. 5000.

Lotto 3.

Fusti di ferro americano (fuori uso) da kg. 27, quantità peso lordo n. 4284.

Prezzo medio L. 5.75.
Importo parziale L. 24 633.
Importo per il lotto L. 24.633.
Cauzione richiesta L. 5000.

Lotto 4.

Fusti di ferro americano (fuori uso) da kg. 27, quantità peso lordo n. 4285.

Prezzo medio L. 5,75.
Importo parziale L. 24.638,75.
Importo per il lotto L. 24.638,75.
Cauzione richiesta L. 5000.

Lotto 5.

Fusti di ferro americano (mediocri) da kg. 27, quantità peso lordo n. 2564.

Prezzo medio L. 6.90.
Importo parziale L. 17.691 60.
Importo per il lotto L 17.691,60
Cauzione richiesta L. 3600.

Lotto 6.

Stagnoni ex carburo senza coperchio, quantità peso lordo n. 745.

Prezzo medio L. 0,45.
Importo parziale L. 335,25.

Stagnoni ex carburo (fuori uso), quantità peso lordo n. 1252.

Prezzo medio L. 0,25
Importo parziale L. 313.
Importo per il lotto L. 648,25.
Cauzione richiesta L. 150.

I materiali componenti il suddetto lotto sono visibili al pubblico presso la località suindicata e le speciali condizioni di vendita sono descritte dal Capitolato d'oneri ostensibili al pubblico presso questa Direzione e presso l'Ente consegnatario.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo e unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorente, quando anche non ve ne sia che uno solo, che avrà presentato la migliore offerta in aumento al prezzo come sopra stabilito per basedell'incanto, purchè superiore ai limiti stabiliti nella scheda segreta deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

Gli aspiranti all'incanto dovranno presentare le loro offerte, per uno o più lotti, scritte su carta filigranata col bollo ordinario da L. 2,40, firmate ed in piego chiuso.

La somma offerta dovrà essere chiaramente espressa in lettere e in ragione di un tanto per cento sull'importo complessivo di ogni lotto.

Qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse discrepanza fra la somma in cifra e quella in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'Autorità che presiede all'asta, le offerte che non portano la indicazione dell'aumento in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'Italiana e dalla Francese e quelle, infine, fatte per telegrafo o telefono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunziate all'Autorità competente per l'applicazione della relativa contravvenzione.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura, non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

I concorrenti potranno far pervenire le loro offerte, in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta o consegnarle personalmente o farle consegnare all'Ufficio appaltante, anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Non si terrà alcun conto delle offerte, se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il prescritto deposito di cui appresso e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Le dichiarazioni di comando possono soltanto farsi ed accettarsi nella seduta stessa prima della chiusura del processo verbale.

Gli intervenuti non saranno ammessi a concorrere all'asta se prima non avranno fatto il deposito sopraindicato da effettuarsi presso la Sezione di Tesoreria di Bologna, Trieste, Milano, Torino. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

La Direzione centrale automobilistica non accetta depositi cauzionali

Le ricevute dei depositi fatti nelle suddette Sezioni di tesoreria provinciale possono essere presentate alla prefata Direzione dalle ore 10 alle 12 di tutti i giorni non festivi precedenti a quello dell'incanto fino a che non sia suonata l'ora stabilita per l'apertura dell'asta.

Si avverte, che a tutti coloro che avranno presentate le offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente fatta dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro, invece che avessero fatto il deposito in Tesoreria, senza rendersi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che segui l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Il deliberatario dovrà eseguire il pagamento totale del valore in contanti presso la D. C. Auto in Bologna entro giorni 5 dall'ordine di ritirare il materiale, e dovrà completare il ritiro del materiale entro 10 giorni dalla data dell'ordine predetto.

Qualora non li ritiri entro tale termine, qualunque mancanza od inconveniente sarà a di lui rischio e pericolo oltre alle penalità di cui al Capitolato d'oneri. E qualora il pagamento non avvenga nei modi sopra indicati l'Amministrazione procederà a nuovo incanto a di lui spese, rischi e pericoli.

La vendita è vincolata, inoltre, a tutte le altre condizioni stabilite nel Capitolato d'oneri, visibile in Bologna presso la Direz. Centrale Automobilistica e presso l'Ente consegnatario del materiale in vendita come sopra detto.

Le spese di registrazione e di bollo e quelle di stampa e pubblicazione degli avvisi, i diritti di Segreteria ed ogni altra spesa relativa all'incanto e alla stipulazione dei contratti saranno a carico del deliberatario.

Dette spese dovranno essere versate dal deliberatario all'atto della firma del contratto.

Bologna, marzo 1923.

Il relatore del 2° Consiglio d'Amministrazione
E. Cinquini.

11936 — A credito.

Ministero delle finanze

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza di Venezia

AVVISO D'ASTA

ad unico incanto, per l'appalto della rivendita di generi di privativa n. 1 nel comune di Cavazuccherina, via Trento

SI RENDE NOTO

che nel giorno 14 aprile 1923, alle ore 10, in una sala della sud-

detta Intendenza di finanza, sarà tenuta l'asta ad offerte segrete, per l'appalto della rivendita suindicata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Burano, dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni cento lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione.

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 13.885, e quindi il canone legale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 3154 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un quinto.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40, e conforme al modello posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale.

2. Essere corredate della ricevuta del deposito di L. 2777 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3. Essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento 3 agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

Venezia, 9 marzo 1923.

L'intendente

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni, l'esercizio della rivendita . . . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di L. . . . . per ogni cento lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . . e dal relativo capitolato d'oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

11949 — A credito.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI MONOPOLI INDUSTRIALI

Intendenza di finanza in Venezia

AVVISO DI CONCORSO
per il conferimento della rivendita di generi di monopolio nn. 33 Cavarzere - 3 Musile - 7 Grisolera - 4 Fossalta di Portogruaro - 9 S. Michele al Tagliamento - 5 Mirano - 15 Cavarzere - 27 Chioggia

È aperto il concorso per il conferimento delle suindicate rivendite a norma del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Le rivendite sono assegnate alla categoria seconda ed al concorso possono partecipare:

1° le vedove e gli orfani dei militari che godano della pensione privilegiata di guerra;

2° le vedove e gli orfani dei militari di truppa della Regia guardia di finanza, del Regio esercito e della Regia marina, degli impiegati civili dello Stato, morti in attività di servizio o collocati a riposo per cause non dipendenti da fatto di guerra, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal servizio e non siano provvisti di pensione superiore alle L. 1500.

Le vedove e gli orfani dei militari di cui al secondo numero, morti in attività di servizio, ma non per cause dirette e necessarie del medesimo, saranno ammessi ai concorsi solo quando il servizio del rispettivo marito o padre avrebbe a questi dato diritto al collocamento a riposo.

Le domande di ammissione al concorso vanno compilate in carta semplice e devono essere presentate con i seguenti documenti anche essi esenti da tassa di bollo, a questa Intendenza nel termine perentorio di un mese dalla data del foglio annunzi legali della Provincia ove è inserito il presente avviso.

Il conferimento è a vita ma sarà revocato quando venga a mancare una delle condizioni personali od economiche richieste per l'ammissione al concorso.

Il reddito della rivendita nell'anno 1921-922 è compreso fra le L. 1000 e le L. 3000. Esso è esente da canone finchè non avrà superato le L. 3000. Sulla eccedenza oltre le L. 3000 il titolare dovrà pagare allo Stato un canone annuale da liquidarsi in base alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650.

Contro la decisione della Commissione provinciale delegata a giudicare sul concorso, è ammesso ricorso al Ministero delle finanze in carta da bollo da L. 2.40 entro il termine di giorni 30 a decorrere dalla data di notificazione della decisione stessa.

L'originale ricorso dovrà essere presentato entro il suindicato termine alla Intendenza di finanza predetta e contenere la prova che esso venne notificato al concorrente prescelto.

Questo, a sua volta, ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni in carta da bollo da L. 2,40 entro il termine di giorni 20 dalla data di notifica del ricorso.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia saranno a carico del concessionario.

Documenti a corredo della domanda

1° decreto di liquidazione della pensione;

2° certificato del casellario giudiziale;

3° certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dagli articoli 117 e 118 del regolamento 3 agosto 1901, n. 399;

4° certificato di stato vedovile, di stato libero e di minore età, rispettivamente per le vedove, le orfane e gli orfani;

5° certificato sullo stato economico e di famiglia del concorrente e, comprovante che egli è domiciliato e residente nella Provincia da almeno un anno compiuto alla data di pubblicazione del presente avviso.

Venezia, 12 marzo 1923.

L'Intendente

11952 — A credito.

ADOZIONE

—

Il procuratore sottoscritto

Rende noto

che l'ecc.ma corte di appello di Genova con decreto 22 febbraio 1923 provvedendo sul ricorso dell'Ospizio dell'infanzia abbandonata del circondario di Genova, dichiarava farsi luogo all'adozione della minore Giunchini Elvezia Virginia Maria di genitori ignoti nata a Genova il 1° settembre 1923 da parte dei coniugi Canessa Pietro e Costa Caterina, residenti in Rapallo.

Genova, 6 marzo 1923.

M. Montaldo
procuratore.

11041 — A pagamento.

AVVISO

—

Con decreto 21 febbraio 1923 del ministro guardasigilli il sottoscritto Filippo Cologna di Lodovico, nato a Chiari e residente in Brescia, veniva autorizzato a far pubblicare la domanda con la quale chiese di poter aggiungere al suo cognome Cologna quello di Deretti.

Si invita pertanto chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine di quattro mesi.

Filippo Cologna di Lodovico.

11043 — A pagamento.

AVVISO

—

La R. Corte d'appello di Firenze con decreto del dì 24 febbraio 1923 ha omologato il verbale in data 3 gennaio 1923 col quale il sig. conte comm. Federigo Ubaldini Della Gherda nato a Urbino e domiciliato a San Miniato ha adottato per figlia la signora Maria Caterina Elma Fett di Carlo Gustavo nata a Vonder Heydt presso Sarrebruck residente in Firenze.

Firenze, 12 marzo 1923.

avv. Leonida Mattaroli.

11347 — A pagamento.

R CORTE D'APPELLO
di Bologna

—

Con atto ricevuto da S. E. il primo presidente di questa Corte d'appello il 27 febbraio 1923, omologato con deliberazione della Corte medesima in data d'oggi, la signora Tonioni Edvige fu Girolamo e fu Bortolotti Francesca, nata a Zocca il 14 febbraio 1854, residente a Minerbio, vedova senza prole di Oca Atanasio, ha adottata per figlia ad ogni effetto di legge la signorina Riccioli Eugenia, d'ignoti, nata a Molinella il 15 novembre 1894 e domiciliata a Minerbio, nubile, maestra elementare.

Bologna, 12 marzo 1923.

Il cancelliere
G. Zanardi.

11392 — A pagamento.

ADOZIONE

—

Con decreto 10 marzo 1923 la Corte d'appello di Casale, omologò l'atto 24 febbraio 1923, col quale i coniugi Oneglia Giacomo Paolo fu Secondo e Tartaglino Cristina fu Carlo, domiciliati a Roccaverano, residenti a Monaco (Principato), adottarono Tartaglino Secunda Virginia Maria, d'anni 29; Giacomo, d'anni 28; Olga Maria, d'anni 23, figli di N. N. e di Tartaglino Maddalena, residenti a Monaco, meno il Giacomo, che risiede a Torino.

Casale, 12 marzo 1923.

avv. Jublin.

11391 — A pagamento.

AVVISO

—

Si rende noto a tutti i cittadini ungheresi dimoranti in Italia e che hanno degli oggetti sotto sequestro nei magazzini depositi e presso i speditori a Roma di presentarsi fino al 25 di m. c., col rispettivo elenco presso la sottoscritto R. Legazione d'Ungheria.

Roma, via Sesia n. 1, 10 marzo 1923

Regia Legazione d'Ungheria.

11793 — A pagamento.

CONSIGLIO NOTARILE
del distretto di Saluzzo

—

A termini del prescritto dell'articolo 37 della legge sul notariato 16 febbraio 1913

Si rende noto

che con Regio decreto del 4 febbraio 1923, registrato alla Corte dei cont. il 22 febbraio stesso anno il cav. Clary Giovanni, notaio alla residenza di Sampeyre, venne dispensato dall' esercizio del notariato in seguito a sua domanda.

Saluzzo, 8 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio notarile
Achille Motta.

11395 — Gratuito.

AVVISO

—

Il sottoscritto per incarico dei signori Zineroni Alessandro fu Paolo, nato in Bergamo il 7 giugno 1854, residente in Milano, e Zineroni Paolo di Alessandro nato in Besana Brianza, residente in Milano, padre e figlio, quest'ultimo inscritto nello stato civile coi cognomi di Zineroni Casati;

Rende noto:

In ottemperanza al decreto 23 febbraio 1923, di S. E. il Guardasigilli Ministro segretario di Stato, che i detti padre e figlio Zineroni, hanno chiesto a S. M. il Re, pel tramite del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, la facoltà di aggiungere al cognome Zineroni, quello di « Casati ».

Si invita pertanto chiunque abbia interesse contrario, di fare la propria opposizione entro quattro mesi dal giorno delle affissioni e pubblicazioni del presente avviso.

L'opposizione dovrà essere notificata a mezzo di ufficiale giudiziario al Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto.

Milano, 8 marzo 1923.

L'incaricato
Enrico Bolzani.

11393 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

Si denunzia la dispersione della cartella n. 56.400 del Banco di Napoli, sede di Napoli, contenente anticipazione di L. 9.400 a favore del sottoscritto su 1 re 11.000, capitale nominale di n. 2 buoni del tesoro annuali portanti i numeri serie E-233-125, serie B-224-213.

La presente pubblicazione agli effetti dell'art. 140 del regolamento del Banco di Napoli, approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 529.

Emiddio Coffi di Giuseppe.
Cervinara (Avellino).

11486 — A pagamento.

LA CORTE D'APPELLO
di Palermo
prima sezione

con deliberazione 22 dicembre 1922, omologò l'atto di adozione fatto innanzi il primo presidente della Corte di appello a 14 novembre 1922, tra Camerrone Domenico fu Nunzio e Vella Francesca di ignoti a favore di questa ultima.

Si rilascia a richiesta dell'interessato.

Palermo, 23 febbraio 1923.

Il cancelliere
F. Seminara.

10615 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale
di Chiavari

—

Il tribunale di Chiavari, con sentenza 23 febbraio 1923, sulla istanza del padre, ha dichiarato l'assenza di Merlino Giovanni di Emanuele e di Canata Luigia, nato nel 1894 a Cogorno, ivi domiciliato.

Chiavari, 4 marzo 1923.

avv. E. Leveroni.

10644 — A pagamento.

ESTRATTO

—

La R. Corte di appello di Firenze (sezione civile), riunita in Camera di Consiglio, con decreto 14 novembre 1922 fece luogo all'adozione di che nel verbale 28 settembre 1922, mediante il quale i coniugi Mariti Nicola fu Vincenzo e Marzoli Maria Annunziata fu Luigi, ammessi al gratuito patrocinio con decreto della on. Commissione della predetta Corte del 20 luglio 1922, adottarono la signorina Brilli Augusta di ignoto, figlia naturale riconosciuta di Brilli Annunziata; e ordinò che il decreto suddetto venisse affisso alla porta esterna di questa Corte, del tribunale e Municipio locale e fosse inserito nel Foglio annunzi della Provincia di Firenze e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Per estratto conforme all'originale per uso di inserzione per ammissione al gratuito patrocinio dei coniugi Mariti come da decreto succitato.

Di Commissione
avv. Santi Nuti.

11632 — A credito - Art. 4563 C.

AVVISO

—

Il cancelliere della Corte d'appello di Catanzaro

Rende noto

che la suddetta Corte, con decreto 23 gennaio 1923, fece luogo all'adozione fatta da Fiore Raffaele fu Saverio e di Filomena Camino, nato a Rossano, addì 27 luglio 1862, in favore di:

1. Guido Eugenio Antonio Salvatore fu Vincenzo e di Carmela Rizzuto;
2. Guido Salvatore fu Vincenzo e di Rizzuto Carmela;
3. Guido Antonio Saverio fu Vincenzo e di Rizzuto Carmela;
4. Guido Filomena Teresa fu Vincenzo e di Rizzuto Carmela;
5. Guido Giuseppe Francesco fu Vincenzo e di Rizzuto Carmela;
6. Guido Francesco fu Vincenzo e di Rizzuto Carmela;

tutti nati e residenti in Corigliano Calabro con atto del 20 novembre 1922, debitamente registrato a Catanzaro il giorno 10 successivo n. 365.

Per estratto conforme rilasciato a richiesta dell'avv. sig Michele Varcasia, per essere inscritto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Catanzaro, 4 marzo 1923.

Il cancelliere
G. Diano.

11708 — A pagamento.

AVVISO

—

Il sottoscritto, per ogni effetto di legge, rende noto che con decreto del 10 marzo 1923, la Corte di appello di Messina dichiarò farsi luogo all'adozione di Gismondo Giuseppe fu Stefano e di Cacopardo Carmela, nato in Messina il 5 ottobre 1893, da parte di Velardi Santi fu Giuseppe e fu Teresa Gemelli, nato in Messina il 15 gennaio 1872, marito di Cacopardo Carmela, giusta analoga dichiarazione fatta avanti l'ill.mo signor primo presidente della Corte suddetta in data 3 gennaio 1923

Messina, 13 marzo 1923.

Avv. Francesco Congo
proc. leg.

11841 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. *Dario Peruzy*, direttore. Tipografia delle Mantellate.